

LE COSTITUZIONI
dei
Chierici Regolari di S. Paolo
- Barnabiti -

Roma 1984

Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari

Prot. n. B. 139 - 2/82

DECRETO

L'Ordine dei Chierici Regolari di San Paolo (Barnabiti), ispirandosi alla dottrina e all'esempio dell'Apostolo, intende attuare l'ideale di totale consacrazione a Dio nel servizio apostolico, il cui campo "si estende fin dove Cristo gli ha posto la misura" (S. Antonio M. Zaccaria, lettera VI), con particolare attenzione alla formazione umana e cristiana della gioventù nelle scuole.

In conformità alle direttive del Concilio Vaticano II e ad altre disposizioni ecclesiastiche, l'Ordine ha elaborato un nuovo testo di Costituzioni, che il Preposto Generale, a nome del Capitolo, ha presentato alla Santa sede chiedendone l'approvazione.

Questo Sacro Dicastero per i religiosi e gli Istituti secolari, dopo aver affidato il testo allo studio dei suoi Consultori, tenuto conto del voto favorevole del Congresso, tenutosi in questo stesso giorno 5 luglio, con il presente Decreto lo approva e conferma con le modifiche introdotte dal medesimo Congresso, secondo l'esemplare in lingua italiana che si conserva nel suo Archivio, osservato quanto per Diritto si deve osservare.

I Chierici Regolari di San Paolo proseguano con impegno e fervore il loro servizio apostolico nella Chiesa, stimolati dalle parole del S. Fondatore: "Deh, Figlioli e Piante di Paolo, non vi fate minori della vocazione alla quale siete stati chiamati; io vorrei e desidero, che diventiate grandi santi". (Lettera VII e XI)

Roma, 5 Luglio, festa di S. Antonio Maria Zaccaria, 1983, 450° Anniversario dell'approvazione pontificia dell'Ordine.

E. Card. Pironio

Prefetto

+ Agostino Mayer

Segretario

INTRODUZIONE:

LA NOSTRA CONGREGAZIONE - (nn. 1-6)

"Fratelli, non intendiamo darvi leggi di timore, ma di puro amore". (nota1)

1 - La famiglia religiosa dei Chierici Regolari di San Paolo - Barnabiti - è sorta nella Chiesa per opera di Sant'Antonio Maria Zaccaria e dei suoi primi compagni di vita e di apostolato.

Essa prende nome dall'Apostolo Paolo perché, fin dalle origini, ha voluto ispirarsi alla sua dottrina e al suo esempio.

I suoi membri intendono attuare insieme l'ideale di consacrazione a Dio nel servizio apostolico.

2 - La nostra famiglia, composta di sacerdoti, candidati al sacerdozio e fratelli coadiutori, che hanno emesso la professione dei voti, è un Ordine clericale di voti perpetui e solenni, di diritto pontificio, approvato da Clemente VII nel 1533; nella tradizione domestica essa è chiamata Congregazione e i suoi membri sono detti barnabiti dalla chiesa di San Barnaba in Milano, primo centro della loro attività.

3 - Sorta alla vigilia del Concilio di Trento sotto la mozione dello Spirito Santo, la Congregazione si caratterizza fin dall'inizio per un'intensa vita di rinnovamento interiore (nota 2) incentrato nel Crocifisso (nota 3) e nell'Eucaristia (nota 4), per uno spiccato senso comunitario (nota 5) e per uno

speciale impegno alla riforma dei costumi alla quale il Santo Fondatore dava come: "vero fine": "il puro onore di Cristo, la pura utilità del prossimo i puri obrobri e vilipendi di se stessi" (nota 6).

4 - I Barnabiti fin dagli inizi si sono sentiti e sono stati collaboratori dei Vescovi (nota 7).

Impegnati dapprima nelle missioni al popolo, nell'aiuto spirituale al clero, nella predicazione e nella celebrazione dei sacramenti, in seguito hanno esteso la loro presenza al servizio missionario e parrocchiale, agli studi sacri e profani, alle scuole, alla gioventù e ad altre forme di attività pastorale, in continua apertura alle istanze dei tempi.

5 - A confermare "la vivezza spirituale e lo spirito vivo" (nota 8) nella nostra vita personale e comunitaria, il Signore lungo i secoli ha donato alla Congregazione numerose figure di confratelli che, glorificando Dio e santificando se stessi, hanno servito la Chiesa diventando modelli di vita religiosa e apostolica.

6 - Le presenti Costituzioni intendono conservare lo spirito delle origini e adattare la vita della Congregazione alle nuove esigenze della Chiesa e del mondo; l'impegno a viverle è risposta al dono della chiamata divina ed è vincolo di unità per tutti i confratelli.

NOTE

nota 1 - cit. del Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Costituzioni capitolo XIV.

nota 2 - Cfr. il Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Costituzioni capitolo XVIII.

nota 3 - Cfr. il Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Lettera IX.

nota 4 - Cfr. il Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Sermone III.

nota 5 - Cfr. il Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Costituzioni capitolo IX.

nota 6 - Cfr. il Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Costituzioni capitolo XVI.

nota 7 - Cfr. Costituzioni del 1579, III,1-2.

nota 8 - Cfr. il Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Lettera V.

PARTE PRIMA:

LA VITA DELLA CONGREGAZIONE

Capitolo I : La vita comune

- PREMESSE - (nn. 7-11)

"Deh ! Figlioli e Pianta di Paolo... non vi fate minori della vocazione alla quale siete stati chiamati! ... e sopra di voi il Crocifisso slargherà le sue mani". (nota.1)

7 - Chiamati a vivere più pienamente la consacrazione battesimale nella sequela di Cristo (**nota 2**), abbiamo liberamente scelto la vita comune per realizzare lo stesso ideale che i nostri primi confratelli hanno interpretato come rinuncia allo spirito del mondo, totale dedizione a Dio e servizio apostolico ai fratelli (**nota 3**).

8 - La vita religiosa attua una comunità di fede, speranza e carità, fondata sulla Parola di Dio e la preghiera (**nota 4**); realizza una costante comunione tra i confratelli, attingendo energia da ogni membro per la crescita di tutti nell'amore (**nota 5**); è segno autentico di appartenenza a Cristo (**nota 6**) e anticipazione della vita futura, quando Dio sarà tutto in tutti (**nota 7**).

9- La vita comune esprime, più che uniformità, complementarità di persone e di scelte apostoliche. Lo Spirito infatti distribuisce a ciascuno i suoi doni a vantaggio di tutti (**nota 8**) e realizza l'armonia fra i carismi dei singoli, in modo che l'intero corpo della Congregazione - non estinguendo lo Spirito, ma esaminando tutto e ritenendo ciò che è buono (**nota 9**) - tenda al più grande carisma della carità (**nt.10**), che è pienezza della legge (**nota 11**) e vincolo di perfezione (**nota 12**).

10 - I fratelli Coadiutori, presenti fin dalle origini nell'unica famiglia dei "figlioli di Paolo Santo" (nota 13), partecipano alla missione e alle opere della comunità, condividendo diritti e doveri, eccetto quelli derivanti dall'ordine presbiterale.

11 - Per rispondere in modo personale e comunitario alla chiamata di Dio e per maturare incessantemente la nostra vocazione religiosa, alimentiamo la nostra vita con la preghiera, la penitenza, la comunione fraterna e la pratica dei consigli evangelici e l'azione apostolica.

1 - LA VITA DI PREGHIERA - (nn. 12-26)

12 - Secondo l'esempio e l'insegnamento del Maestro (nota 14), manteniamo vivo il dialogo con Dio mediante la preghiera, per sperimentare il suo amore di Padre, per interpretare ed attuare la sua volontà e per incrementare l'amore fraterno.

La preghiera, condizione e fondamento della vita cristiana e religiosa, ci aiuta a comprendere in profondità l'origine divina della nostra vocazione e ci fa scoprire le forme più adatte di presenza apostolica nel mondo.

13 - La preghiera personale scaturisce e conduce alla liturgia, nella quale Cristo, unico ed eterno Sacerdote, prega con noi il Padre, con ineguagliabile offerta di sé, dona il suo Spirito alla Chiesa per costruirla in unità, accompagna con la sua presenza operante la vita dei suoi fedeli.

La liturgia ha rappresentato, fin dalle origini della Congregazione, il centro della vita comunitaria, nel duplice aspetto di celebrazione eucaristica e di lode divina.

14 - Momento culminante della liturgia è il mistero eucaristico, per il quale Cristo ci edifica in suo corpo, fonda la nostra fraternità (nota 15) e noi, rendendo grazie a Dio, facciamo continua offerta al Padre della nostra vita. Ad un vivo amore per il sacramento dell'Eucaristia ci stimola il Santo Fondatore, che ne fu ardente apostolo (nota 16).

15 - Ogni comunità riconosce nella partecipazione quotidiana all'Eucaristia la più copiosa fonte della carità e della stessa vita comune.

Sarà cura di ogni Superiore favorire tempi e modi opportuni per la celebrazione comunitaria dell'Eucaristia.

16 - La promozione del culto eucaristico e il decoro della liturgia rappresentano un impegno caratteristico della nostra tradizione.

17 - L'offerta di noi stessi fatta al Padre con Cristo nell'Eucaristia si prolunga nella giornata con l'azione pastorale e con la Liturgia delle Ore; nella quale, nutrendoci della Parola di Dio, ci uniamo alla voce di tutta la Chiesa che, ovunque e continuamente, eleva al suo Signore il canto di lode.

17.1 - La celebrazione in comune della Liturgia delle Ore, o almeno di qualche parte di essa, verrà promossa nelle nostre comunità, anche con la partecipazione dei fedeli.

18 - L'orazione mentale, "tanto necessaria... che chi in essa interiormente non si diletterà infallibilmente non farà profitto" (nota 17), è un impegno quotidiano di ogni confratello; essa sviluppa l'ascolto, il dialogo e la contemplazione di Dio, attraverso la riflessione spirituale sulle Scritture.

L'orazione mentale attinge motivi anche dai testi liturgici e patristici, dai documenti della Chiesa, dalla vita e dottrina dei Santi e dalle stesse circostanze della vita quotidiana illuminata dalla fede.

19 - Ogni comunità si riunirà quotidianamente, almeno per mezz'ora, per l'orazione mentale, che potrà dare spazio a scambi di riflessione comunitaria e inserirsi in celebrazioni liturgiche.

19.1 - Il Capitolo locale determinerà modi e tempi della preghiera comunitaria, così da permettere l'effettiva presenza dell'intera comunità.

20 - Oltre alla celebrazione liturgica e all'orazione mentale, altre forme di preghiera comunitaria possono essere attuate in particolari momenti della vita della Congregazione, della Chiesa e del mondo.

20.1 - In occasione del Capitolo Generali e Provinciali, saranno indette nelle comunità opportune preghiere per impetrare l'assistenza dello Spirito Santo sui lavori Capitolari.

20.2 - La preghiera per chi è unito a noi da vincoli di sangue, di amicizia o di riconoscenza, è espressione genuina della nostra carità; le comunità locali e i confratelli troveranno le forme più adatte per soddisfare a questi obblighi umani e religiosi.

21 - Poiché la carità che in Dio ci unisce continua oltre il tempo, la nostra preghiera personale e comunitaria tiene presenti confratelli, parenti e amici "che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace" (nota 18).

22 - In occasione della morte di un confratello, ogni sacerdote celebrerà una S. Messa.

Tale suffragio verrà offerto di preferenza in una concelebrazione eucaristica, alla quale prenderà parte l'intera Comunità.

Qualora non si tenga la concelebrazione, la comunità si radunerà per un'altra forma di suffragio.

22.1 - In ogni comunità saranno stabilite preghiere mensili per confratelli, parenti, benefattori e amici defunti.

22.2 - Ogni Confratello sarà ricordato anche con opportuni cenni biografici.

23 - Nutriamo amore filiale verso la vergine Maria, che la nostra Congregazione venera sotto il titolo di Madre della Divina Provvidenza.

Il suo culto attuato in forme personali e comunitarie, secondo la nostra tradizione, costituisce un continuo richiamo alla fedeltà con cui Ella ha risposto alla elezione di Dio, e offre alla nostra vita religiosa un perfetto modello e un sicuro aiuto.

24 - Veneriamo in modo speciale l'apostolo Paolo "poiché lo abbiamo scelto come padre e guida e ci gloriamo di essere suoi seguaci" (**nota 19**). Ne alimentiamo il culto con lo studio della sua dottrina e l'imitazione dei suoi esempi (**nota 20**).

25 - Con S. Paolo e i Santi della Congregazione veneriamo in modo particolare S. Antonio Maria Zaccaria, nostro Padre e Fondatore, il cui carisma cerchiamo di prolungare fedelmente nella Chiesa, mediante un intenso amore a Dio e al prossimo (**nota 21**), attuato in risolutezza di fede (**nota 22**) e in sempre rinnovato fervore di opere (**nota 23**).

26 - Come Gesù interrompeva il suo ministero per raccogliersi in più intimo contatto con il Padre Celeste (**nota 24**), così noi sapremo trovare occasioni di più intensa preghiera per rivedere alla luce del vangelo la nostra vita spirituale e la nostra attività apostolica. Gli Esercizi Spirituali annualmente costituiscono un obbligo per ciascun confratello.

26.1- Sarà cura dei capitoli locali e dei superiori organizzare per le comunità o proporre ai confratelli periodici tempi di ritiro spirituale nelle forme che si reputeranno più adatte.

2- VITA DI PENITENZA E ASCESI - (nn. 27-31)

27 - Riconoscendo di essere peccatori e consapevoli della nostra debolezza che ostacola la piena e costante dedizione a Dio, ricerchiamo la continua conversione di cuore e, in spirito di penitenza e di espiatione, ci apriamo alla sua misericordia e alla sua grazia.

28 - Segno e mezzo della continua conversione è il frequente ricorso al sacramento della riconciliazione, al discernimento comunitario e all'esame di coscienza personale; in tal modo veniamo purificati e sostenuti nel cammino verso la libertà dei figli di Dio e verso la comunione con i fratelli, promuoviamo la retta conoscenza di noi stessi e combattiamo la negligenza e la tiepidezza (nota 25).

29 - All'opera di comune conversione contribuiscono efficacemente le celebrazioni comunitarie della penitenza e la correzione fraterna, praticata secondo lo spirito del Vangelo (nota 26) e della nostra tradizione (nota 27).

29.1- Seguendo i tempi liturgici, particolarmente in Avvento e in Quaresima, si promuoveranno celebrazioni penitenziali comunitarie, capitoli di revisione di vita e incontri di correzione fraterna.

30 - Lo spirito di penitenza ci impegna alla pratica delle varie forme di ascesi spirituale che danno impulso alla vita religiosa, come la preghiera costante e prolungata, la ricerca e l'adesione alla volontà di Dio, l'accettazione degli altri e l'offerta a Dio di tutti i nostri limiti, il silenzio interiore ed esteriore, la custodia del cuore e la disciplina nell'uso delle realtà terrestri.

31- In questo impegno di edificazione della nostra vita spirituale, sapremo scoprire nel sacrificio di noi stessi la partecipazione all'opera redentrice di Cristo a favore degli uomini e del mondo (nota 28) e l'assimilazione a lui nel portare il suo obbrobrio (nota 29), offrendo i nostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio (nota 30).

31.1- Lo spirito di penitenza indurrà le comunità a vivere sobriamente e ad intervenire con iniziative concrete per le necessità più urgenti del proprio ambiente.

31.2 - Nei tempi indicati dalla liturgia, con particolare riguardo alle ricorrenze della Congregazione, i capitoli locali, in unione con Cristo che soffre nei fratelli, determineranno forme comunitarie di privazioni.

3 - COMUNIONE FRATERNA - (nn. 32-43)

32 - L'unione a Cristo e ai fratelli si manifesta nella vita di comunità, valorizzando ciò che unisce e superando ciò che divide, e dà vita a quella comunione fraterna che è frutto della carità (nota 31).

33 - I confratelli abitano nella casa religiosa e partecipano alla vita di comunità, che impegna tutti a collaborare per il bene comune, ciascuno contribuendo con le proprie doti di natura e di grazia, la preghiera, il dialogo sincero, l'apporto diretto del proprio lavoro e la fattiva collaborazione.

34 - La vita comunitaria, basata sulla stessa esperienza di fede, contribuisce all'armonico sviluppo di ogni religioso, come uomo e come cristiano; in particolare promuove la maturazione e l'iniziativa personale, favorisce la comune responsabilità e lo scambio fraterno, sostiene nelle difficoltà e predispone i mezzi più adatti alle iniziative comuni.

35 - L'animazione della vita comune spetta in particolare al Superiore (nota 32), che viene posto a guida della comunità (nota 33) e che, sull'esempio di Cristo, esercita la sua autorità in spirito di servizio (nota 34). E' suo compito promuovere l'unione degli animi e la concordia dei fratelli, in modo che tutti cooperino alla scoperta del piano di Dio sulla comunità e si impegnino ad attuarlo.

36 - La vita comune si esprime e riceve impulso nelle riunioni dei confratelli, alle quali la tradizione domestica dà il nome di Capitoli.

37 - Tra i diversi tipi di Capitoli, alcuni sono a carattere decisionale ed elettivo (nota 35), altri a carattere spirituale e radunano i confratelli di una comunità per la reciproca animazione, come riflessione sulla Sacra Scrittura e sulle Costituzioni, revisione di vita, capitolo degli avvisi e delle colpe, aggiornamento teologico e pastorale, problemi pratici di ciascuna comunità.

37.1 - Altri incontri, aperti a tutti, potranno riunire i confratelli della stessa e di diverse comunità per scambiare idee ed esperienze, suggerire iniziative, stimolare la collaborazione e favorire lo spirito di famiglia.

37.2 - I Capitoli provinciali e locali decideranno in merito all'attuazione delle varie forme di capitoli, adattandone la pratica alle diverse situazioni.

38 - L'ordinato andamento della vita comunitaria comporta che ciascuno attenda con impegno agli uffici assegnati, pronto ad accettare suggerimenti e a prestare agli altri la propria collaborazione.

39 - Solleciti gli uni degli altri, manteniamo nelle nostre case un'atmosfera di raccoglimento e, in alcuni momenti, di silenzio, per favorire la preghiera, lo studio e il necessario riposo; facciamo uso prudente dei mezzi di comunicazione sociale, memori della preziosità del tempo e delle esigenze della nostra vocazione.

40 - Ogni comunità predisporrà annualmente un orario delle azioni comunitarie, da adattare ai vari tempi e luoghi, e da approvare da parte del Superiore Provinciale.

40.1 - Il Capitolo Locale deciderà sulla opportunità della lettura a tavola in particolari tempi dell'anno.

41 - I confratelli ispirano a semplicità e decoro tutto il loro comportamento. Come segno di reciproco rispetto, hanno cura di quanto è comune.

42 - La nostra carità si rivolge con cura particolare verso i Confratelli che, per età o malattia, hanno bisogno di speciale assistenza (**nota 36**), anche perché essi portano più evidenti i segni della passione di Cristo (**nota 37**), e verso quelli che sono costretti a vivere temporaneamente fuori della comunità.

43 - Ogni nostra comunità, per testimoniare l'ampiezza della carità evangelica, si mantiene aperta all'ambiente in cui vive, in un reciproco scambio di beni spirituali ed umani; essa inoltre, secondo la nostra tradizione (**nota 38**), si dimostra accogliente ed ospitale, in particolar modo verso i Confratelli di altre comunità. Peraltro, per un ordinato svolgimento della vita comune, si avrà cura di riservare, di norma, parte della casa religiosa esclusivamente ai confratelli.

43.1 - Nella fedeltà agli impegni verso la Congregazione, conserveremo i debiti rapporti con le nostre famiglie.

43.2 - Per una più ampia apertura umana e cristiana, i confratelli apprezzeranno i vantaggi inerenti al contatto con ambienti diversi da quello di origine.

4 - STUDIO E FORMAZIONE CULTURALE - (nn. 44-48)

44 - La nostra famiglia religiosa, fedele alla sua antica tradizione, valorizza la cultura e considera lo studio come adattissimo alla vita regolare (**nota 39**). Ogni Comunità è impegnata ad offrire ai Confratelli l'ambiente, favorevole, il tempo sufficiente e gli strumenti necessari per lo studio e per la specifica preparazione al lavoro apostolico.

45 - L'impegno nello studio da parte dei Confratelli tenderà anzitutto ad una graduale assimilazione delle discipline sacre; queste promuovono la conoscenza e l'amore di Dio e della Chiesa e, contemporaneamente, preparano i religiosi a rispondere sempre meglio alle esigenze della loro missione. In particolare "studino i Fratelli la Scrittura Sacra e con avidità si dilettono così di

intenderla e capirla, che abbiano manifesti e aperti i sensi occulti, maxime quelli che sono atti alla istruzione dei costumi" (nota 40).

46 - La maturazione umana dei religiosi è favorita anche dall'informazione sui fatti della vita, dallo studio delle scienze profane, e dalla seria attenzione ai fenomeni culturali e sociali; pertanto i confratelli mireranno ad acquisire una conoscenza approfondita dell'uomo e del mondo per un'azione apostolica più incisiva.

47 - L'impegno allo studio, pur essendo un dovere per tutti i confratelli, deve essere amato e ricercato soprattutto da coloro che dai Superiori vi sono destinati in modo specifico. Essi, in particolare, attingendo alle fonti del sapere e non ai rivoli (nota 41), cureranno la serietà nella ricerca, la verità nella documentazione; l'umiltà nella scoperta e "ciascuno, in quanto gli sarà possibile, si diletterà e studierà di avere piuttosto quello che gli potrà insegnare a fare dei libri..., che acquistare la sola esteriore scienza nei libri degli altri" (nota 42).

47.1 - L'accesso all'insegnamento nelle università sarà opportunamente valutato dai Superiori maggiori, per una più viva presenza della Chiesa e della Congregazione nel mondo della cultura.

47.2 - Di ogni pubblicazione dei Confratelli sarà inviata copia alla biblioteca barnabita della Curia Generalizia di Roma e a quella della casa madre di S. Barnaba in Milano.

48 - Gli scritti riguardanti la fede e la morale, per essere dati alle stampe, devono avere l'approvazione dell'Ordinario del luogo e dei Superiori maggiori.

5 - LAVORO E TEMPO LIBERO - (nn. 49-53)

49 - Il lavoro, come parte del disegno di Dio sull'uomo e collaborazione alla sua opera creativa, (nota 43) costituisce un dovere per ogni confratello, secondo il modello offerto dal Maestro divino (nota 44) e l'esempio dell'apostolo Paolo (nota 45).

50 - Apprezziamo il lavoro nei suoi aspetti redentivo, penitenziale e di testimonianza cristiana; lo accettiamo con gioia, come mezzo di maturazione e realizzazione personale e di solidarietà umana.

51 - Ogni religioso deve assumere responsabilmente l'impegno del lavoro nelle sue diverse forme, apostoliche e professionali, intellettuali e manuali, considerandole espressione concreta di carità verso i confratelli e verso il prossimo, oltre che mezzo ordinario di sostentamento.

52 - Le scelte delle forme di lavoro sono concordate nei capitoli e con i Superiori, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le esigenze dei tempi e dei luoghi, nel rispetto delle attitudini dei singoli e del bene comune.

53 - Valorizziamo quale mezzo di crescita e di maturazione il tempo libero, che va offerto e accettato con responsabilità. Esso permette il necessario riposo, altre attività di scelta personale e un clima gioioso di spontaneità.

53.1 - Nell'orario di comunità saranno previsti tempi di sollievo comune.

53.2 - Ai confratelli saranno assicurati opportuni periodi di distensione e di vacanza, tenendo presenti lo spirito di povertà, le esigenze comunitarie e gli usi locali.

6 - SEPARAZIONE, RIAMMISSIONE, PASSAGGIO AD ALTRO ISTITUTO - (nn. 54-61)

54 - Poiché la fedeltà alla vocazione religiosa dipende dalla grazia del Signore, dalla corrispondenza personale e da un'intensa vita comunitaria, i confratelli si sosterranno a vicenda, principalmente nella preghiera, per superare le inevitabili difficoltà e perseverare nella vocazione che hanno ricevuto (**nota 46**).

55 - Le continue responsabilità e lo spirito di carità ci rendono sensibili verso quei confratelli che si trovano a riesaminare le proprie scelte di vita, affinché il nostro affetto fraterno e il nostro consiglio rendano più agevole la ricerca sincera della volontà di Dio.

56 - I confratelli che, per gravi motivi, abbiano ottenuto dal Superiore Generale, con il consenso della sua Consulta, la facoltà di una temporanea permanenza fuori della Congregazione, saranno seguiti in tutti quei modi che la carità suggerisce.

57 - La posizione giuridica dei confratelli professi di voti solenni, temporaneamente fuori Congregazione, verrà definita dal Superiore Generale, con il consenso della sua Consulta e sentito il parere della Consulta Provincializia interessata, in base alle norme del diritto comune.

58 - Per l'indulto di exclaustazione, l'uscita, la dimissione e il passaggio ad altro istituto, ci si atterrà alle norme del diritto comune.

59 - Nei riguardi dei confratelli che abbandonano definitivamente la Congregazione, sia per propria iniziativa, sia per dimissione, verranno salvaguardate le norme del diritto e i doveri della carità; per facilitare il loro inserimento nella società, pur non avendo essi alcun diritto a ricompensa per il servizio prestato, il Superiore Provinciale con la comunità locale deciderà in merito all'appoggio finanziario necessario e ad altre forme di aiuto.

60 - La riammissione in Congregazione di coloro che chiedono di tornare a farne parte è di competenza del Superiore Generale, con il consenso della sua consulta. Alla di lui prudenza è demandato di stabilirne le modalità, sentito il parere della Consulta Provincializia interessata e secondo le norme del diritto comune.

61 - L'accettazione in Congregazione di un professo di voti perpetui proveniente da altro istituto è di competenza del Superiore Generale, con il consenso della sua Consulta e sentito il parere della Consulta Provincializia interessata. Il religioso trascorrerà un periodo di postulato da determinarsi dal Superiore Generale, il noviziato secondo le Costituzioni, e un eventuale periodo di formazione postnoviziale, in una comunità idonea, scelta dal Superiore Generale. Il periodo complessivo di prova prima di emettere la professione nella Congregazione deve essere almeno di tre anni.

NOTE AL CAPITOLO I (Parte prima)

nota 1 - cit. del Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Lettera VII.

nota 2 - Cfr. Vangelo di Matteo 16,14: Allora Gesù disse ai suoi discepoli: "Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua".

nota 3 - Cfr. Le Costituzioni del 1579, I,1.

nota 4 - Cfr. Atti degli Apostoli 2,42-47: Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. [43]Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. [44]Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; [45]chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. [46]Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, [47]lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo.

nota 5 - Cfr. S. Paolo Lettera agli Efesini 4,15-16:[15]Al contrario, vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo,Cristo, [16] dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità.

nota 6 - Cfr. Vangelo di Giovanni 13,35:Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.

nota 7 - Cfr. S. Paolo 1 Corinti 15,28: E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche lui, il Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti.

nota 8 - Cfr. S. Paolo 1 Corinti 12,7 ss. : [7]E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune: [8]a uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza; a un altro invece, per mezzo dello stesso Spirito, il linguaggio di scienza;

nota 9 - Cfr. S. Paolo 1 Tessalonicesi 5,19-21: [19]Non spegnete lo Spirito, [20]non disprezzate le profezie; [21]esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono.

nota 10 - Cfr. S. Paolo 1 Corinti 13,13: [13]Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità !

nota 11 - Cfr. S. Paolo Romani 13,10: [10]L'amore non fa nessun male al prossimo: pieno compimento della legge è l'amore.

nota 12 - Cfr. S. Paolo Colossesi 3,14: Al di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo di perfezione.

nota 13 - Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Lettera X.

nota 14 - Cfr. Vangelo di Luca 18, 1 ss.: Disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi:...

nota 15 - Cfr. S. Paolo 1 Corinti 10,17: [17]Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell'unico pane.

nota 16 - Cfr. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Sermone III.

nota 17 - Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Costituzioni, capitolo X.

nota 18 - Canone Romano.

nota 19 - Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Allocuzione del 4 Ottobre 1534.

nota 20 - Cfr. S. Paolo, 1 Corinti 11,1: Fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo.

nota 21 - Cfr. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Sermone IV.

nota 22 - Cfr. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Lettera II.

nota 23 - Cfr. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Lettera V.

nota 24 - Cfr. Vangelo di Luca 5,16: Ma Gesù si ritirava in luoghi solitari a pregare.

nota 25 - Cfr. Fondatore, S. Antonio M. Zaccaria, Lettera II.

nota 26 - Cfr. il Vangelo di Matteo 18,15 ss.: Invece ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende immondo l'uomo...

nota 27 - Cfr. le Costituzioni del 1579, II,11.

nota 28 - Cfr. S. Paolo Colossesi 1,24: Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa.

nota 29 - Cfr. Ebrei 13,13: Usciamo dunque anche noi dall'accampamento e andiamo verso di lui, portando il suo obbrobrio,

nota 30 - Cfr. S. Paolo, Romani 12,1: Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale.

nota 31 - Cfr. S. Paolo 1 Corinti 13,4 ss.: [4]La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, [5]non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto,...

nota 32 - Cfr. nn. 289 ss. delle presenti Costituzioni.

nota 33 - Cfr. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Lettera VII.

nota 34 - Cfr. Vangelo di Matteo 20,28: [28]appunto come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti.

nota 35 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri: 177 ss; 196 ss; 250 ss; 285 ss.

nota 36 - Cfr. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Costituzioni VI.

nota 37 - Cfr. S. Paolo Galati 6,17: D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: difatti io porto le stigmate di Gesù nel mio corpo.

nota 38 - Cfr. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Costituzioni VIII.

nota 39 - Cfr. Costituzioni del 1579, III, 5.

nota 40 - Cit. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Costituzioni VIII.

nota 41 - Cfr. Costituzioni del 1579, III, 5.

nota 42 - Cit. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Costituzioni VIII.

nota 43 - Cfr. A.T. Genesi 2,15: Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse.

nota 44 - Cfr. Vangelo di Marco 6,3: "Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone ? E le sue sorelle non stanno qui da noi ?". E si scandalizzavano di lui.

nota 45 - Cfr. Atti degli Apostoli 20,34: Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. Cfr. 1 Tessalonicesi 2,9: Voi ricordate infatti, fratelli, la nostra fatica e il nostro travaglio: lavorando notte e giorno per non essere di peso ad alcuno vi abbiamo annunziato il vangelo di Dio.

nota 46 - Cfr. Paolo, Efesini 4,1: Vi esorto dunque io, il prigioniero nel Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, - Cfr. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Lettera VII.

Capitolo II: La consacrazione a Dio

- PREMESSE - (nn. 62-64)

"Vorrei e desidero e voi siete atti, se volete a diventare gran santi, purché vogliate crescere e restituire più belle quelle parti e grazie al Crocifisso dal quale le avete" (nota 1).

62 - I voti di castità, povertà e obbedienza, dei quali facciamo solenne professione, ci impegnano totalmente alla sequela di Cristo casto, povero e obbediente, in modo che, come lui e in lui, siamo pienamente disponibili alla volontà salvifica del Padre (nota 2) e continuiamo così nella Chiesa la missione redentrice di Cristo e diventiamo segni dei tempi futuri.

63 - Con la professione dei voti religiosi ci consacriamo a Dio inseriti vitalmente nella Chiesa e ci impegniamo a vivere come una vera famiglia, che assume anche comunitariamente il compito di servire Dio e i fratelli. Perciò con cuore reso più disponibile dalla castità, ci apriamo all'amore del prossimo; con la volontà di rinuncia al possesso individuale, promossa dalla povertà, attuiamo la comunione dei beni; con l'obbedienza liberamente uniamo le nostre volontà nella ricerca e nel compimento della volontà di Dio.

64 - In virtù della professione si stabilisce tra la Congregazione e il religioso un vincolo che comporta reciprocità di diritti e doveri, nei limiti stabiliti dal diritto comune e proprio. La Congregazione provvede a quanto ci è necessario, mentre noi mettiamo a sua disposizione la nostra persona con tutte le sue energie.

1- VOTO DI CASTITA' - (nn. 65-69)

65 - Accogliamo e viviamo il voto di castità nella continenza perfetta del celibato consacrato a Dio come specialissimo dono di grazia (nota 3) perché crediamo all'insegnamento di Cristo e alla forza del suo esempio.

66 - La castità vissuta per il regno dei cieli (nota 4) ci fa aderire più facilmente a Dio con cuore indiviso, dà forma concreta alla nostra dedizione a Cristo e offre ai fratelli e al mondo una chiara testimonianza dei beni futuri.

67 - Ponendo in Dio tutto il nostro amore (nota 5) e rendendo libero il nostro cuore (nota 6), con la castità religiosa non mortifichiamo le nostre capacità affettive, ma potenziamo i vincoli di vera amicizia umana e cristiana all'interno della comunità religiosa e nei rapporti con gli altri.

68 - Per corrispondere fedelmente al dono della castità religiosa, procuriamo di raggiungere una conveniente maturità psicologica e affettiva. Non presumendo delle nostre forze, cerchiamo di rendere più profonda la nostra unione con Dio e di seguire con cura le norme dell'asceti cristiana.

69 - Per raggiungere « con allegrezza la vera integrità del corpo e dell'anima » (nota 7), le nostre comunità impronteranno il lavoro quotidiano e la vita comunitaria ad un clima di famiglia sereno e gioioso e di vero amore fraterno.

2 - VOTO DI POVERTA' - (nn. 70-79)

70 - Con la povertà religiosa intendiamo seguire più da vicino Cristo (nota 8), il quale ha condotto vita da povero (nota 9), ha predicato la beatitudine della povertà (nota 10) ed ha chiesto la rinuncia dei beni terreni a chi vuol essere suo discepolo (nota 11).

71 - La scelta della povertà ci fa scoprire Dio come sommo bene, apre il cuore alla lode, al ringraziamento e alla fraternità, è fonte di libertà e di gioia per la costante fiducia nella provvidenza del Padre (nota 12). In tal modo testimoniamo davanti al mondo il valore relativo dei beni terreni e la loro funzione a servizio dei fratelli.

72 - Il voto di povertà, quale è vissuto nella nostra famiglia religiosa, ci permette di possedere in comune i beni necessari alla vita e alle opere della Congregazione, ma esclude ogni proprietà personale e comporta la limitazione e la dipendenza nell'usare e nel disporre dei beni temporali, a norma delle Costituzioni.

73 - Il religioso professo di voti solenni rinuncia alla proprietà dei beni e alla capacità giuridica di acquistare o alienare.

74 - Il religioso professo di voti temporanei conserva la proprietà dei suoi beni e la capacità giuridica di acquistarne altri; può tuttavia acquistare o alienare lecitamente solo con il consenso dei Superiori maggiori.

75 - Il religioso professo, senza i dovuti permessi, non può amministrare i beni propri o altrui; quanto gli proviene dal lavoro e a qualsiasi altro titolo - come stipendi, pensioni, sovvenzioni, assicurazioni - è bene comune, sul quale non ha alcun diritto, salvo quanto previsto per i professi di voti temporanei.

75.1 - Le consulte provincializie, con il consenso della consulta generalizia, adatteranno alla legislazione civile dei diversi paesi le norme delle Costituzioni circa la proprietà e l'uso dei beni temporali.

76 - La povertà, vissuta da noi anche attraverso l'impegno del lavoro quotidiano, ci assimila più visibilmente ai poveri, nella persona dei quali riconosciamo Cristo, che (nota 13) ha voluto identificarsi con essi, "rimuovendo da sé ogni bene temporale ed abbracciando l'estrema povertà... lasciando le consolazioni così spirituali come temporali » (nota 14).

76.1 - Ogni confratello abbia coscienza della scelta di povertà religiosa compiuta con il voto; ritenga opera eminente di mortificazione vivere del lavoro quotidiano; rifiuti il superfluo e il lusso e abbia cura dei fratelli poveri e disagiati.

77 - Considerando la povertà in funzione di giustizia, solidarietà e amore, liberi dall'attaccamento ai beni materiali, dei quali siamo semplici amministratori, usiamo dei mezzi e dei frutti del nostro lavoro per la promozione integrale dei fratelli meno abbienti, secondo l'insegnamento del S. Fondatore: « nel dare e imprestare ad altri siate larghi ed allegri » (nota 15).

77.1 - La Congregazione, le province e le comunità daranno vita ad iniziative concrete per l'aiuto ai poveri; ciò comporta anche una continua revisione del nostro modo di vivere e di operare.

78 - L'amore alla povertà ci induce, come religiosi, ad essere discreti nel valutare le necessità personali e moderati nell'uso dei beni; impegna inoltre i singoli, le comunità e la Congregazione a presentarsi poveri di fronte al mondo, ad escludere ogni ricerca di lucro o accumulo di beni, e a testimoniare la povertà nell'impostazione della vita e delle attività (nota 16).

79 - E' dovere dei capitoli e dei Superiori operare perché non vi siano disparità nel tenore di vita dei confratelli, delle case e delle Province. Ogni Comunità avrà cura che, mentre nessuno abbia nulla di superfluo, a nessuno manchi il necessario (nota 17). Le case e le province più povere dovranno essere fraternamente aiutate, affinché l'abbondanza degli uni supplisca all'indigenza degli altri e vi sia uguaglianza (nota 18).

3 - VOTO DI OBEDIENZA - (nn. 80-88)

80 - Con il voto di obbedienza consacriamo liberamente a Dio, ad imitazione di Cristo (nota 19), la nostra volontà per legarla più intimamente alla sua e per offrirci come collaboratori della sua opera di salvezza. Pertanto ci obblighiamo ad obbedire ai Superiori legittimi, secondo le norme delle Costituzioni.

81 - La volontà di Dio viene da noi ricercata, individualmente e comunitariamente, sulla base del Vangelo e delle esigenze della Chiesa, e trova concreta espressione nelle Costituzioni e nelle decisioni dei capitoli e dei Superiori.

82 - L'obbedienza ai Superiori, che ci sono dati come "guide" e "capi" (nota 20), viene da noi considerata un fondamento della vita religiosa, e ci fa accogliere, in spirito di fede e di amore, le loro disposizioni e direttive, in atteggiamento di costante dialogo e di sincera collaborazione.

83 - I Superiori, preposti nel Signore (nota 21) ai loro Confratelli, dei quali devono rendere conto (nota 22), impronteranno la loro azione a spirito di servizio, esercitando l'autorità con comprensione, tatto ed amabilità, nel rispetto della persona dei Confratelli. Ricordando di essere i primi responsabili dell'applicazione delle Costituzioni e delle decisioni capitolari, si faranno premura di precedere gli altri nell'obbedienza (nota 23). Avendo inoltre il compito di promuovere il bene comune e dei singoli, avranno cura di consultare frequentemente i consiglieri e i confratelli, animando e coordinando l'azione di tutti.

84 - L'offerta a Dio della nostra volontà ci porta ad accettare e a vivere, nella lettera e nello spirito, le Costituzioni, che assicurano alla Congregazione unità e fisionomia propria; e poiché esse, nel continuo adeguarsi al cammino del popolo di Dio, sono dalla Chiesa approvate come valida norma di vita, offrono a tutti i confratelli un'espressione sicura della volontà di Dio nei loro riguardi.

85 - L'obbedienza alle Costituzioni comporta anche l'osservanza degli altri ordinamenti da esse previsti e l'accettazione delle decisioni dei Capitoli; i Confratelli tuttavia ricorderanno che "è ben buona cosa avere l'obbedienza scritta ovvero le ordinazioni dei nostri Superiori scritte, ma è poco buona cosa se non vi si aggiunge che siano scritte nelle nostre menti" (nota 24).

86 - I Superiori maggiori hanno facoltà di comandare o proibire in virtù del voto di obbedienza in materia riguardante le Costituzioni, con il consenso delle loro Consulte e mediante precetto scritto. Useranno tuttavia di tale facoltà con prudenza e solo per gravi ragioni.

87 - Ogni Confratello esprime pienamente la sua obbedienza responsabile sia impegnandosi attivamente nella ricerca per le comuni decisioni, sia facendosi fedele esecutore al momento della loro attuazione. In tal modo ciascuno si sentirà partecipe delle stesse responsabilità dei Superiori, poiché "siccome conviene ai Superiori di procurare per carità il profitto dei sudditi così è necessario che i sudditi aiutino i Maggiori nella rettitudine dell'osservanza" (nota 25).

87.1 - La virtù dell'obbedienza e le esigenze della vita comune richiedono ad ogni Confratello di agevolare i compiti degli incaricati nei vari uffici di comunità.

88 - Poiché l'offerta della nostra volontà sia più accetta a Dio, rendiamo la nostra obbedienza umile e semplice, pronta e lieta, e quando ciò comporta rinuncia e sacrificio, ricordiamo che per essa siamo più conformi a Cristo Redentore, "fattosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce" (nota 26).

NOTE AL CAPITOLO II (Parte prima)

nota 1 - Cit. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Lettera XI.

nota 2 - Cfr. Paolo, 1 Timoteo 2,4: (Dio salvatore)... il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità.

nota 3 - Cfr. Vangelo di Matteo 19,11: Egli rispose loro: "Non tutti possono capirlo, ma solo coloro ai quali è stato concesso..."

nota 4 - Cfr. Vangelo di Matteo 19,12: "...vi sono infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della madre; ve ne sono alcuni che sono stati resi eunuchi dagli uomini, e vi sono altri che si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca".

nota 5 - Cfr. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Costituzioni XII.

nota 6 - Cfr. Paolo, 1 Corinti 7,32-35: [32]Io vorrei vedervi senza preoccupazioni: chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore; [33]chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie, [34]e si trova diviso ! Così la donna non sposata, come la vergine, si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito; la donna sposata invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere al marito. [35]Questo poi lo dico per il vostro bene, non per gettarvi un laccio, ma per indirizzarvi a ciò che è degno e vi tiene uniti al Signore senza distrazioni.

nota 7 - Cit. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Costituzioni III.

nota 8 - Cfr. Vangelo di Matteo 19,27 s.: Allora Pietro prendendo la parola disse: "Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne otterremo ?"...

nota 9 - Cfr. Vangelo di Matteo 8,20: Gli rispose Gesù: "Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo".

nota 10 - Cfr. Vangelo di Luca 6,20-24: [20]Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: "Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. [21]Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete.[22]Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e v'insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato, a causa del Figlio dell'uomo. [23]Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nei cieli. Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i profeti. [24]Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra consolazione.

nota 11 - Cfr. Vangelo di Luca 14,33: Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo.

nota 12 - Cfr. Vangelo di Luca 12,22 ss.: e disse ai discepoli: "Per questo io vi dico: Non datevi pensiero per la vostra vita, di quello che mangerete; né per il vostro corpo, come lo vestirete..."

nota 13 - Cfr. Vangelo di Matteo 25,31 ss.: Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria.

nota 14 - Cit. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Sermone VI.

nota 15 - Cfr. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Costituzioni IV.

nota 16 - Cfr. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Costituzioni XII.

nota 17 - Cfr. Le Costituzioni del 1579, II, 3.

nota 18 - Cfr. 2 Corinti 8,14: Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza, e vi sia uguaglianza, come sta scritto:... - Cfr. Costituzioni del 1579, II, 13.

nota 19 - Cfr. Vangelo di Giovanni 5,30: Io non posso far nulla da me stesso; giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato.

nota 20 - Cfr. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Lettera VII.

nota 21 - Cfr. Paolo, I Tessalonicesi 5,12: Vi preghiamo poi, fratelli, di aver riguardo per quelli che faticano tra di voi, che vi sono preposti nel Signore e vi ammoniscono.

nota 22 - Cfr. Lettera agli Ebrei 13,17: obbedite ai vostri capi e state loro sottomessi, perché essi vegliano su di voi, come chi ha da renderne conto; obbedite, perché facciano questo con gioia e non gemendo: ciò non sarebbe vantaggioso per voi. - Costituzioni del 1579, IV, 3.

nota 23 - Cfr. Le Costituzioni del 1579, II, 3.

nota 24 - Cit. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Lettera VII.

nota 25 - Cit. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Costituzioni XIV.

nota 26 - Cit. Paolo, Filippesi 2,8.

Capitolo III: Il Nostro Apostolato

- PREMESSE - (nn. 89-100)

"Corriamo come matti non solo a Dio, ma ancora verso il prossimo, il quale è il mezzo che riceve quello che non possiamo dare a Dio" (nota 1).

89 - Ogni cristiano in forza del battesimo ha la capacità e il dovere di testimoniare, nella sua condizione di vita, il regno di Dio sulla terra e di renderlo presente nel mondo, facendosi vivo strumento della missione salvatrice della Chiesa. Il Papa e i Vescovi per mandato divino sono la guida dell'apostolato, che la Chiesa svolge mediante tutti i credenti (nota 2), e costituiscono il segno permanente dell'unità in Cristo.

90 - Come Chierici Regolari, partecipiamo alla missione apostolica della Chiesa nella duplice qualità di religiosi e di chierici: come religiosi proclamiamo Cristo e il suo vangelo con la testimonianza dei voti e della vita; come chierici collaboriamo con il Papa ed i Vescovi nel ministero della Parola e dei sacramenti. Così tutta la vita religiosa è compenetrata di spirito apostolico e tutta l'azione apostolica è animata da spirito religioso.

91 - Secondo il nostro carisma di religiosi, serviamo apostolicamente i fratelli nella fede; annunciamo a tutti gli uomini il regno di Dio; rinnoviamo la presenza di Cristo nel mondo, contribuendo così al vero progresso della società; ci poniamo volontariamente in comunione di vita con i poveri e con i sofferenti, diventando profeti di giustizia e di liberazione evangelica, per costruire un mondo nuovo trasfigurato dalla forza delle beatitudini.

92 - La Congregazione estende il suo campo di apostolato fin dove Cristo le "ha posto la misura" (nota 3), in sincera collaborazione e armonia con i Vescovi e i sacerdoti delle Chiese particolari: essa esprime così l'amore e la sollecitudine per tutto il popolo di Dio, accettando e vivendo i valori propri di ogni cultura, per un reciproco arricchimento nello scambio di persone e di beni.

93 - Il S. Fondatore, modellando la nostra famiglia sulla dottrina e l'esempio dell'apostolo Paolo, ci insegna a non porre fiducia nella sapienza umana (nota 4), ma nella stoltezza della croce (nota 5) e ci sprona "alla rinnovazione del fervor cristiano" (nota 6), eleggendo il meglio, eseguendo il bene, in tutto mossi dalla carità (nota 7), prodigandoci senza risparmio e consumandoci per la salvezza dei fratelli (nota 8).

94 - La fede, come risposta di chi si converte all'annuncio del Vangelo (nota 9), è un dono d'amore del Padre, che l'uomo liberamente accoglie; tuttavia essa dipende anche dalla nostra fedeltà al messaggio di Cristo, dalla nostra partecipazione alla storia degli uomini e dalla testimonianza di carità della vita quotidiana.

95 - L'impegno apostolico esige piena disponibilità, apertura di mente e di cuore, amabilità e libertà interiore, perché lo Spirito trovi in noi strumenti atti alla sua opera e maturi i suoi frutti nelle anime alle quali siamo debitori (nota 10).

96 - I Confratelli testimoniano l'unione fra loro e la comune responsabilità partecipando insieme ai momenti più significativi di preghiera e di vita della comunità ecclesiale e di quella in cui sono inseriti.

97 - Strumenti per l'efficacia del nostro apostolato sono lo studio della rivelazione divina e della teologia nei suoi diversi aspetti, la conoscenza dell'uomo e della storia, l'attenta sensibilità alle situazioni e al loro evolversi, l'aggiornamento e la formazione permanente in campo religioso e pastorale, l'adeguamento dei metodi al mutare delle circostanze.

98 - Ogni nostra comunità, qualunque sia la forma del suo apostolato, sarà centro di intensa vita cristiana improntata alla spiritualità della Congregazione, a beneficio della stessa Chiesa particolare.

99 - La consapevolezza della solidale responsabilità per la Chiesa e le esigenze del lavoro apostolico richiedono alle nostre comunità di promuovere rapporti di fraternità e di collaborazione con le altre famiglie religiose che operano negli stessi ambienti o in comuni settori di apostolato.

99.1 - Forme speciali di collaborazione saranno attuate con le Suore Angeliche, le quali hanno con noi in comune il Padre e Fondatore, e con altri istituti religiosi a noi legati da vincoli di fondazione o di spirito.

100 - La presenza dei laici, componente indispensabile dell'azione apostolica della Chiesa, sarà pienamente valorizzata nell'organizzazione delle nostre opere. Secondo lo spirito della Congregazione e sull'esempio del Santo Fondatore, sarà nostra cura suscitare e vivificare gruppi o movimenti laicali, che condividano i momenti più significativi della nostra vita e cooperino in comunione di intenti alle nostre attività.

1 - FORME DI APOSTOLATO - (nn. 101-104)

101 - Le esigenze della Chiesa e lo spirito della nostra tradizione ci impegnano a ricercare una costante autenticità evangelica di noi stessi e delle nostre forme di apostolato e a valorizzare quelle nuove forme che lo Spirito, le circostanze e i tempi suggeriscono, in aperta disponibilità alle opportune verifiche e revisioni.

102 - La Congregazione programma le diverse forme di apostolato ed esprime le sue scelte attraverso i capitoli e gli altri organi direttivi, con particolare riguardo alle speranze della Chiesa e alle attese del mondo.

102.1 - Nella programmazione che ogni provincia e comunità stabilisce annualmente, saranno previsti tempi e modi per gli opportuni adeguamenti di attività, progetti e metodi.

103 - Nel quadro della vita apostolica della Congregazione e della provincia, le singole comunità decidono le modalità delle proprie attività in armonia con la pastorale della Chiesa particolare e ne perseguono con zelo la realizzazione. Si terranno presenti i doni e le attitudini dei confratelli, in modo che tutti siano impegnati e sostenuti nel contribuire, con senso di responsabilità e con personale iniziativa, alla comune missione apostolica.

104 - Poiché la Congregazione partecipa alla missione universale della Chiesa a favore dell'unico popolo di Dio presente in tutte le nazioni della terra, in forza della consacrazione religiosa e dello spirito paolino caratteristico della nostra famiglia, i confratelli rivolgono l'interesse e la preoccupazione anche alle attività apostoliche che la Congregazione svolge in paesi particolarmente bisognosi di personale e di mezzi.

104.1 - Sarà cura dei Superiori maggiori responsabilizzare i Confratelli e promuovere iniziative concrete per tale servizio apostolico.

2 - APOSTOLATO MISSIONARIO - (nn. 105-110)

105 - Il mandato del Signore che invia i suoi ad evangelizzare (**nota 11**) è accolto dalla Congregazione come atto di obbedienza al Maestro divino; è sentito, nello spirito dell'Apostolo delle genti (**nota 12**), come interiore necessità di predicare la buona novella, ed è vissuto come risposta della nostra famiglia religiosa all'invito della Chiesa, per promuovere la nascita e lo sviluppo di nuove comunità cristiane.

106 - La continuità dello spirito missionario è segno della vitalità della Congregazione e prova del costante impegno apostolico di tutti i confratelli, perché il Vangelo sia annunziato non solo dentro, ma anche fuori del proprio paese.

107 - E' compito dei capitoli e dei Superiori maggiori promuovere l'interesse missionario tra i confratelli soprattutto nel periodo della formazione, e sostenere le iniziative a favore delle missioni a noi affidate.

107.1 - L'Ufficio Centrale Missioni stimola e coordina le attività delle varie province e mantiene gli opportuni contatti con i confratelli missionari.

107.2 - Ogni provincia e comunità è responsabilmente partecipe delle opere missionarie della Congregazione con la preghiera e ogni altro mezzo, sensibilizzando gli ambienti in cui si trova ad operare e sollecitandone la collaborazione.

107.3 - Per le nuove fondazioni missionarie e per la loro organizzazione, valgono le stesse norme indicate per le altre case religiose (**nota 13**), tenendo presenti le esigenze delle situazioni locali.

108 - L'opera missionaria dei nostri confratelli, animata dalla suprema carità di Cristo e dalla certezza della perenne assistenza promessa ai ministri del suo Vangelo (**nota 14**), si esprime in una dedizione completa e disinteressata al servizio dei fratelli, per la loro evangelizzazione e promozione umana.

108.1 - Lo stile di vita dei nostri missionari si ispirerà all'ambiente in cui operano, perché risulti più credibile la loro testimonianza, soprattutto fra gli umili e i poveri.

108.2 - Il nostro apostolato missionario si svolgerà in stretta collaborazione con il clero e il laicato locali, dei quali promuoverà la formazione e l'autonomia, per il futuro della Chiesa particolare e della Congregazione.

108.3 - Le vocazioni alla vita consacrata, frutto dell'opera evangelizzatrice nelle missioni, sono un arricchimento della nostra famiglia e delle chiese locali; esse vanno seguite e formate secondo le direttive della Chiesa e le esigenze della cultura loro propria.

109 - La vita comunitaria sarà favorita tra i confratelli che lavorano nelle missioni: essa testimonia la fraternità religiosa; facilita l'equilibrio della persona, la stabilità affettiva, lo scambio di esperienze e di aiuti; permette una migliore organizzazione del lavoro apostolico e rende possibile l'aggiornamento e il necessario riposo.

110 - I confratelli che manifestano segni di vocazione missionaria saranno opportunamente assecondati a realizzarla, nel quadro dell'attività della Congregazione.

110.1 - Il servizio missionario dei confratelli potrà essere limitato nel tempo e nelle prestazioni, secondo accordi da stabilirsi tra gli interessati e i Superiori competenti.

110.2 - Per un pieno inserimento nella cultura dei diversi ambienti, ciascun missionario assimilerà la lingua, i costumi e le tradizioni; prenderà inoltre conoscenza della pastorale locale e dei problemi suscitati dallo sviluppo dei diversi popoli. Sarà compito dei Superiori seguire questa preparazione e continuarla con un'adeguata formazione permanente.

3 - APOSTOLATO NELLE PARROCCHIE E NELLE CASE DI MINISTERO -

(nn. 111-115)

111 - Il servizio parrocchiale, come diretta collaborazione al ministero dei Vescovi, inserisce la nostra vita comunitaria e la nostra attività nella pastorale della Chiesa particolare.

112 - La Comunità religiosa che vive nel ministero parrocchiale attinge dalla propria vita comunitaria ispirazione e forza per esprimere, nell'attività pastorale, ricchezza di vita interiore e testimonianza di unità, di disponibilità e di servizio.

113 - Ogni parrocchia, affidata dall'Ordinario del luogo alla Congregazione, è accettata dai Superiori competenti, secondo le norme stabilite dal diritto comune e dalle nostre Costituzioni (**nota 15**); la cura pastorale è assolta dalla Comunità religiosa, sotto la guida del parroco.

113.1 - Quando una comunità religiosa è dedita esclusivamente alla parrocchia, il parroco sarà anche Superiore della comunità, salvo diversa indicazione dei Superiori competenti o dagli ordinamenti provinciali.

113.2 - I religiosi addetti alla parrocchia si atterrano alle norme stabilite nella convenzione redatta tra l'Ordinario e i Superiori competenti.

113.3 - Quando una comunità assume la cura di più parrocchie con la nomina di parroco di diversi confratelli, ciascuno di questi è responsabile della parrocchia a lui affidata, rimanendo la comunità centro di fraterna unione e luogo di collaborazione pastorale.

114 - Il ministero delle nostre chiese non costituite in parrocchia sarà inserito nel quadro della pastorale parrocchiale e offrirà forme e iniziative specializzate di apostolato, anche a carattere interparrocchiale.

115 - I Confratelli addetti all'apostolato in parrocchia o in case di ministero promuoveranno la partecipazione dei laici al dinamismo apostolico della Chiesa e costituiranno con il popolo di Dio una comunità di vita, di culto, di fede e di grazia.

4 - APOSTOLATO FRA I GIOVANI E NELLA SCUOLA - (nn. 116-123)

116 - Un fondamentale apporto alla formazione cristiana dell'uomo è offerto dall'apostolato fra i giovani, al quale la Congregazione dà un efficiente contributo operando attivamente negli istituti scolastici e educativi, negli oratori e in altri movimenti e gruppi giovanili.

117 - In ogni settore di pastorale giovanile, la presenza dei nostri religiosi sarà concepita come servizio ai giovani per una proposta cristiana di vita e per una loro efficace partecipazione all'opera della Chiesa, anche in una prospettiva vocazionale specifica, nel rispetto della personalità di ciascuno.

118 - Nella programmazione della pastorale giovanile si stimolerà la partecipazione attiva dei giovani e delle loro famiglie e si solleciterà la collaborazione di tutte le altre forze coinvolte nelle nostre opere educative.

119 - Una tipica forma di apostolato giovanile è rappresentata dalla scuola, che costituisce uno dei fattori principali della formazione dei giovani e che la nostra Congregazione assume in spirito di servizio alla Chiesa e alla società, come momento di evangelizzazione e di promozione umana.

120 - La nostra scuola è presenza di Chiesa. Riconoscendo il valore di ogni persona e la sua funzione in rapporto alla comunità, essa assume la missione specifica di formare l'uomo in Cristo, per renderlo capace di una risposta libera e responsabile alla sua vocazione umana e cristiana.

121 - Per collaborare con la famiglia, la società e la Chiesa nel loro compito educativo, la nostra presenza nella scuola è attenta alla realtà del mondo, è sensibile alla dimensione sociale ed è in comunione di intenti e di azione con tutto il popolo di Dio.

122 - L'efficacia formativa delle nostre scuole dipende dalla costituzione di una comunità educativa cristiana, nella quale la comunità religiosa, spiritualmente viva e aperta al dialogo, opera con le altre componenti come centro di animazione culturale e religiosa.

122.1 - I religiosi impegnati nella scuola mireranno a coinvolgere responsabilmente i docenti esterni nell'opera formativa; instaureranno rapporti di più ampia collaborazione con gli altri istituti scolastici e promuoveranno il proprio inserimento nella pastorale organica della Chiesa particolare.

122.2 - Il rapporto di amicizia stabilito con i nostri alunni sarà tenuto vivo, dopo il periodo scolastico, anche con attività associative, per sostenere il loro cammino di fede e per attuare forme di partecipazione alla comunità educativa.

123 - Spetta ai capitoli provinciali o alle consulte provinciali decidere gli orientamenti fondamentali e il tipo delle attività scolastico-educative, e precisare le modalità della nostra presenza in altre istituzioni al di fuori della Congregazione.

5 - APOSTOLATO IN ALTRI AMBIENTI - (nn. 124-127)

124 - Sull'esempio dell'apostolo Paolo che si è fatto tutto a tutti (**nota 16**), la Congregazione svolge il suo apostolato in diversi ambienti, valutandone le esigenze e scegliendo le iniziative atte a realizzare in essi l'annuncio del messaggio cristiano.

125 - Nello spirito del Santo Fondatore, sollecito della riforma del clero e impegnato nelle missioni al popolo, promuoviamo l'opera degli esercizi spirituali nelle loro diverse forme e assistiamo sacerdoti, religiosi e religiose nella loro vita di dedizione a Dio.

126 - Nuovi campi di presenza sacerdotale e religiosa possono aprirsi alla Congregazione, nel rinnovato impegno ecumenico, nel mondo della famiglia e del lavoro, della cultura e delle comunicazioni sociali, o fra gli anziani, gli infermi ed i ceti più indigenti.

127 - Spetta soprattutto alle province religiose orientare le proprie scelte verso le opere di apostolato di ambiente più adatte, attuando l'insegnamento del Santo Fondatore: "estendete ogni vostra opera a operare in quelle persone che vi sono state commesse e che il crocifisso vi commetterà di ora in ora" (**nota 17**).

NOTE AL CAPITOLO III (Parte prima)

nota 1 - Cit. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Lettera II.

nota 2 - Cfr. Vangelo di Marco 16,15: Gesù disse loro: "Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura".

nota 3 - Cfr. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Lettera VI.

nota 4 - Cfr. Paolo, 1 Corinti 2,4: "la mia parola e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza."

nota 5 - Cfr. Paolo, 1 Corinti 1,21: "Poiché, infatti, nel disegno sapiente di Dio il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione."

nota 6 - Cit. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Lettera VII.

nota 7 - Cfr. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Sermone III.

nota 8 - Cfr. Paolo, 2 Corinti 12,15: "Per conto mio mi prodigherò volentieri, anzi consumerò me stesso per le vostre anime. Se io vi amo più intensamente, dovrei essere riamato di meno?"

nota 9 - Cfr. Vangelo di Marco 1,15: "Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo".

nota 10 - Cfr. Romani 1,14: "Poiché sono in debito verso i Greci come verso i barbari, verso i dotti come verso gli ignoranti:..." - Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Lettera XI.

nota 11 - Cfr. Vangelo di Matteo 28,19: "Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo,..."

nota 12 - Cfr. Paolo, 1 Corinti 9,16: "Non è infatti per me un vanto predicare il vangelo; è un dovere per me: guai a me se non predicassi il vangelo!"

nota 13 - Cfr. Le presenti Costituzioni ai numeri: 301 ss.

nota 14 - Cfr. vangelo di Matteo 28,20: "insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo."

nota 15 - Cfr. Le presenti Costituzioni ai numeri: 207.e; 230.1.1; 244.1.b; 302; 303.

nota 16 - Cfr. Paolo, 1 Corinti 9,22: "Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno."

nota 17 - Cit Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Lettera VI.

Capitolo IV: La formazione religiosa

- PREMESSE - (nn. 128-132)

"Sapete bene, fratelli, che tutta la edificazione spirituale delle Religioni dipende dalla buona ovvero mala formazione". (nota 1).

128 - la forma di vita, iniziata da S. Antonio Maria Zaccaria e interpretata nel tempo dalle Costituzioni e dagli altri Ordinamenti, viene da noi vissuta e proposta come valida espressione di vita religiosa e apostolica all'interno della Chiesa.

129 - I Confratelli, vivendo la propria vocazione come dono di Dio ha servizio dei fratelli, svilupperanno un'appropriata promozione vocazionale, che favorisce la conoscenza della Congregazione e facilita l'orientamento ad essa di nuovi chiamati.

129.1 - In spirito di collaborazione con le altre forze operanti nella Chiesa, i Confratelli asseconderanno la crescita e lo sviluppo di vocazioni anche verso altre forme di vita ecclesiale.

130 - La promozione vocazionale, fatta propria dai singoli Confratelli e dalle Comunità, viene incrementata e coordinata mediante iniziative e strutture adeguate, secondo le direttive generali della Congregazione e in accordo con i piani pastorali delle Chiese particolari.

131 - Per una valida preparazione degli aspiranti alla nostra vita religiosa e al nostro apostolato, si ritengono indispensabili, oltre a quelle stabilite dalla Chiesa, alcune norme per il curriculum formativo.

132 - L'opera formativa delle nostre vocazioni tiene nella debita considerazione gli apporti delle scienze umane e tende a sviluppare le doti di ciascun candidato.

132.1 - Per alimentare nei nostri giovani lo spirito di famiglia, i Superiori maggiori, per quanto è possibile stabiliranno dei periodi formativi da trascorrere in sedi comuni.

1 - POSTULATO - (nn. 133-137)

133 - Il postulato è il periodo del primo contatto ufficiale dell'aspirante con la Congregazione ed ha lo scopo di rendere possibile la reciproca conoscenza, la verifica iniziale delle sue attitudini e disposizioni e di prepararlo al noviziato con piena coscienza e sufficiente maturità.

133.1 - Nella valutazione delle attitudini e delle disposizioni spirituali, psichiche e fisiche degli aspiranti si terranno presenti le norme della Chiesa e della Congregazione.

134 - L'ammissione al postulato è di competenza del Superiore provinciale, salvo quanto diversamente previsto (**nota 2**).

135 - Il periodo del postulato si svolge di norma in una casa della provincia che offra un ambiente formativo idoneo, secondo le modalità che la comunità stabilisce, in accordo con il Superiore provinciale.

135.1 - Il postulante sarà affidato dalla Comunità alla particolare responsabilità di un Confratello, che renderà conto della sua opera alla Comunità stessa e a Superiore provinciale.

135.2 - Il postulante verrà ammesso al noviziato quando avrà dato prova di essersi impegnato nell'approfondimento della sua scelta e del progetto di vita che la Congregazione gli offre.

135.3 - Per i giovani dei nostri istituti vocazionali, il postulato coincide con l'anno che precede il noviziato.

135.4 - Il postulante può liberamente ritirarsi in qualunque momento; la comunità a sua volta, sentito il parere del Superiore provinciale, può dimmetterlo qualora non lo ritenga idoneo.

136 - Il postulato ufficiale dura di norma un anno o un periodo di tempo stabilito dal Superiore provinciale e non è incompatibile con gli studi o con altra attività dell'aspirante.

137 - A conclusione del periodo stabilito, il postulante chiede per iscritto al Superiore provinciale di essere ammesso al noviziato. Il Superiore provinciale con il consenso della sua consulta, tenendo presente il giudizio espresso capitolarmente dalla comunità, ne decide l'ammissione, salvo quanto diversamente previsto (nota 3).

2 - NOVIZIATO - (nn. 138-148)

138 - Il Noviziato è il periodo di iniziazione degli aspiranti alla conoscenza e alla pratica della vita religiosa e apostolica, quale è indicata dalle Costituzioni e vissuta nella Congregazione. In tale periodo i novizi prendono sempre più coscienza della loro libera e responsabile risposta alla chiamata di Dio e, nello stesso tempo, la Congregazione ha modo di valutare adeguatamente la loro idoneità alla nostra vita.

139 - Durante il noviziato sarà assegnato il primo posto alla formazione spirituale dei novizi, tendente alla creazione di personalità interiormente unificate nell' "amore e desiderio della omnimoda, e totale perfezione" (nota 4). Momenti rilevanti di tale formazione saranno il progressivo approfondimento della relazione personale con Dio, il graduale avviamento alla pratica dei consigli evangelici e alla vita comune, il consolidamento delle virtù umane e cristiane, l'educazione a uno stabile stile di vita, l'assimilazione di un amore sincero verso la Chiesa e la Congregazione.

139.1 - Oggetto di studio da parte dei novizi saranno la Sacra Scrittura, specialmente le Lettere di San Paolo, la teologia spirituale e della vita religiosa, le Costituzioni e i documenti principali della nostra tradizione, la storia e la spiritualità della Congregazione.

139.2 - Nell'ambito della formazione spirituale, i novizi verranno educati ad una profonda vita liturgica, perché possano fin dall'inizio partecipare fruttuosamente ai divini misteri.

139.3 - Si insegnerà ai novizi a valersi, nel loro cammino di perfezione, di una conveniente direzione spirituale, da praticarsi secondo lo spirito e le norme della Chiesa.

140 - Nella nostra famiglia religiosa, dedita all'attività apostolica, il periodo di noviziato richiede un'adeguata formazione ai principi e ai problemi dell'apostolato, allo scopo di preparare i novizi a realizzare la propria consacrazione a Dio nel generoso servizio ai fratelli.

141 - Ogni provincia può avere il proprio noviziato, sia come comunità indipendente, sia come parte di una comunità costituita; la scelta della sede garantirà ai novizi un ambiente favorevole alla loro formazione.

142 - L'erezione della casa di noviziato, fatta con decreto scritto, spetta al Superiore generale con il consenso della sua consulta.

142.1 - I novizi di una provincia religiosa potranno essere formati anche nel noviziato di altra provincia, su decisione delle consulte provinciali interessate.

143 - La comunità del noviziato è composta da tutti i religiosi iscritti alla casa di noviziato. La formazione è affidata alla responsabilità del Padre Maestro, professore di voti solenni, coadiuvato da alcuni confratelli scelti dal Superiore provinciale tra i membri della comunità; gli altri religiosi vi partecipano con l'esempio, il consiglio e la preghiera.

144 - Nella scelta del Padre Maestro si consideri che egli sia religioso di vita esemplare e, insieme, uomo "pieno di discrezione pratica e di larga capacità naturale" (nota 5).

145 - Il Padre Maestro del noviziato di una provincia viene nominato dal Superiore provinciale con il consenso della sua consulta e con la ratifica della consulta generalizia.

146 - Il Padre Maestro di un noviziato interprovinciale viene nominato dal Superiore generale con il consenso della sua consulta, su indicazione delle consulte provinciali interessate.

147 - Il noviziato ha la durata di dodici mesi, da trascorrersi, per essere valido, nella comunità del noviziato. Per quanto riguarda i requisiti dei novizi, le modalità relative all'età di ammissione, all'interruzione, alla sospensione e alla proroga del periodo di noviziato, valgono le norme del diritto comune.

147.1 - Si dà inizio al noviziato con la cerimonia della croce, tradizionale nella Congregazione, o con altro rito adatto.

147.2 - Al Novizio non è consentita l'amministrazione dei beni temporali, senza una specifica autorizzazione del Superiore provinciale.

147.3 - In caso di morte di un novizio saranno offerti gli stessi suffragi stabiliti per i professi.

148 - Il Novizio potrà essere dimesso dal Superiore provinciale, sentito il parere della Comunità espresso capitolarmente e quello della sua consulta, tenendo presente il giudizio del Padre Maestro e dopo aver ascoltato il novizio stesso.

3 - PRIMA PROFESSIONE E RINNOVAZIONE DEI VOTI - (nn. 149-156)

149 - La professione dei voti è un atto pubblico e ufficiale di religione, mediante il quale ogni confratello si impegna a vivere la propria consacrazione battesimale attraverso la pratica dei voti di castità, povertà e obbedienza nella nostra famiglia, a servizio della Chiesa.

150 - L'ammissione dei novizi alla prima professione è di competenza del Superiore provinciale con il consenso della sua consulta, previo parere della comunità del noviziato espresso capitolarmente, salvo quanto diversamente previsto (**nota 6**).

150.1 - Al parere del capitolo locale il Padre Maestro allega una propria relazione su ciascun novizio.

151 - I novizi sono ammessi alla prima professione previa loro richiesta scritta e solo dopo aver compiuto il diciottesimo anno di età. Con la prima professione i novizi entrano ufficialmente a far parte della Congregazione.

152 - Prima di emettere la professione, il novizio cede l'amministrazione, l'uso e l'usufrutto dei suoi beni temporali a persone di sua libera scelta, secondo le norme del diritto comune e proprio. Per cambiare queste disposizioni o per porre qualsiasi altro atto circa i beni temporali, si richiede il permesso del Superiore provinciale con il consenso della sua consulta.

153 - Al termine del noviziato la professione può essere ricevuta dal Superiore generale, dal Superiore provinciale o da altro confratello da lui delegato, e alla presenza di almeno due testimoni. Per la validità della professione temporanea, si tengano presenti le altre norme del diritto comune.

154 - Il rito della professione è indicato nei libri liturgici della Congregazione; la formula sarà la seguente o altra debitamente approvata.

Ego N.N.

natus [in]... die... mense... anno...

in manibus tuis, Reverende Pater N.N. locum Dei tenens,

promitto Sanctissimae Trinitati ad Eius laudem me ad annum (vel in perpetuum) castitatem paupertatem et oboedientiam servaturum

secundum Constitutiones Clericorum Regularium Sancti Pauli.

Firmiter (vel solemniter) igitur

voveo et professionem emitto die... mense... anno...

in festo... in ecclesia... urbis (vel oppidi) N.

Ego ipse N.N.

manu mea scripsi, subscripsi et ore meo pronuntiavi.

154.1 - Il documento autentico, sottoscritto da chi professa e da chi riceve la professione, viene conservato nell'archivio provincializio. La formula di professione viene trascritta dal neoprofesso nell'apposito registro, che si conserva nell'archivio della casa di noviziato.

154.2 - Con la prima professione, il religioso rinuncia all'uso dei suoi beni temporali, secondo le norme del diritto comune e proprio (**nota 7**).

154.3 - Per antica tradizione della nostra famiglia religiosa, dal giorno della prima professione, ogni confratello aggiunge al nome di battesimo il nome di Maria.

155 - Segno della nostra consacrazione a Dio è anche l'abito religioso, costituito dalla veste talare, tradizionalmente in uso nella Congregazione; esso viene consegnato nel corso del rito della prima professione. Nell'uso quotidiano, invece della veste talare, i religiosi potranno indossare altro abito approvato dalla competente autorità ecclesiastica, secondo gli usi locali.

156 - L'impegno della prima professione ha la durata di un anno ed è rinnovabile. L'ammissione alla rinnovazione dei voti temporanei è di competenza del Superiore locale, previo parere favorevole del suo capitolo; in caso di parere negativo, la decisione è lasciata alla consulta provincializia. La dimissione dei religiosi professi di voti temporanei prima della loro scadenza è di competenza del Superiore generale con il consenso della sua Consulta.

156.1 - I voti temporanei vengono rinnovati davanti ai Superiori o ai loro Vicari, oppure ad altro confratello o sacerdote da loro delegato e alla presenza di almeno due testimoni.

156.2 - Il documento autentico della rinnovazione dei voti, sottoscritto dal professo e da chi riceve la professione, viene conservato nell'archivio locale e in copia nell'archivio provincializio.

4 - FORMAZIONE DEI PROFESSI (nn. 157-161)

157 - Il periodo successivo al noviziato ha lo scopo di sviluppare, consolidare e completare la formazione dei religiosi sotto il profilo spirituale, intellettuale e pastorale, mirando al raggiungimento della loro piena maturità umana e cristiana. Esso è la fase di prima esperienza di fedeltà agli impegni assunti e di verifica della propria donazione a Dio e alla Chiesa nella Congregazione.

158 - Le norme riguardanti la formazione e lo stile di vita, il progressivo ed adeguato inserimento dei professi, ancora in formazione, nella vita della comunità della provincia, sono stabilite dal capitolo generale, dalla consulta generalizia e dai capitoli provinciali; la loro applicazione è affidata alla responsabilità delle consulte provincializie, delle comunità locali e dei diretti incaricati.

158.1 - Il professo dovrà manifestare una seria volontà di prepararsi a specifici servizi nella Congregazione e di vivere responsabilmente la propria scelta.

159 - I Professi continuano la loro formazione fino al termine del curriculum formativo previsto, in comunità idonee e sotto la guida del Padre Maestro.

160 - Il Padre Maestro di uno studentato provinciale viene nominato dal Superiore provinciale con il consenso della sua consulta e la ratifica della consulta generalizia.

161 - Il Padre Maestro di uno studentato interprovinciale viene nominato dal Superiore generale con il consenso della sua consulta, su indicazione delle consulte provincializie interessate.

5 - PROFESSIONE SOLENNE - (nn. 162-168)

162 - La professione solenne è l'atto definitivo e pubblico di consacrazione del religioso a Dio e alla Chiesa nella nostra Congregazione.

163 - I professi solenni di norma godono di voce attiva e passiva. Lo stato giuridico di coloro che vivono temporaneamente fuori della provincia di appartenenza sarà determinato dai Superiori maggiori competenti.

164 - L'ammissione alla professione solenne è di competenza del Superiore Generale con il consenso della sua consulta, previa richiesta scritta del candidato, e sentito il parere del capitolo locale e della consulta provincializia.

165 - Prima della professione solenne deve trascorrere un periodo di tre anni di voti temporanei. Il Superiore generale, qualora lo ritenga opportuno, può prolungare il periodo della professione temporanea, secondo le norme del diritto comune.

166 - La professione solenne è preceduta da un particolare periodo di preparazione. La durata, la sede e le modalità di tale periodo sono decise dalla comunità locale, in accordo con i Superiori maggiori.

167 - Le modalità relative al rito della professione solenne, al Superiore che la riceve, alla formula e ai documenti richiesti, sono analoghe a quelle indicate a proposito della prima professione (**nota 8**).

168 - In occasione della professione solenne, il religioso deve fare atto di rinuncia, valido canonicamente e, per quanto è possibile, anche civilmente, alla proprietà di tutti i suoi beni temporali, disponendone in piena libertà (**nota 9**).

168.1 - Perché abbia anche effetti civili, l'atto di rinuncia ai beni temporali da parte del religioso professo solenne viene regolato secondo la legislazione dei singoli stati.

6 - MINISTERI E ORDINI SACRI - (nn. 169-170)

169 - L'ammissione ai ministeri istituiti è di competenza del Superiore provinciale previa richiesta scritta del candidato e sentito il parere delle capitolo locale e della consulta provincializia.

170 - L'ammissione agli ordini sacri è riservata al Superiore generale, previa richiesta scritta dal candidato, sentito il parere delle capitolo locale, della consulta provincializia e generalizia.

7 - FORMAZIONE PERMANENTE - (nn. 171)

171 - Concluso il curriculum formativo, ogni confratello si manterrà aperto ad una continua riforma interiore. I capitoli prenderanno le iniziative idonee a favorire la formazione permanente dei confratelli nei diversi aspetti: spirituale, teologico, pastorale, professionale e apostolico.

171.1 - Ogni comunità, in accordo con il Superiore provinciale, programma annualmente periodi di aggiornamento dei confratelli in modo che, entro un conveniente numero di anni, tutti possano usufruirne.

NOTE AL CAPITOLO IV (Parte prima)

nota 1 - Cit. Fondatore - S. Antonio M. Zaccaria, Costituzioni XII.

nota 2 - Cfr. Le presenti Costituzioni al numero: 218.c.

nota 3 - Cfr. Le presenti Costituzioni al numero: 218.c.

nota 4 - Cit. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Costituzioni XIII.

nota 5 - Cit. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Costituzioni XII.

nota 6 - Cfr. Le presenti Costituzioni al numero: 218.c.

nota 7 - Cfr. Le presenti Costituzioni ai numeri: 74; 75

nota 8 - Cfr. Le presenti Costituzioni ai numeri: 153-154.

nota 9 - Cfr. Le presenti Costituzioni ai numeri: 72-73.

SECONDA PARTE:

LE STRUTTURE DELLA CONGREGAZIONE

" Avendo chi vi governa, vi lascerete governare... e non riguarderete che sia questo o quello; non avendo altri che vi governa, avrete la stessa coscienza vostra che vi governerà. E con governo e senza conserverete sempre la unione del Corpo coi vostri Capi"

Capitolo I: principi generali - (nn. 172-176)

172 - La Congregazione vitalmente inserita nella Chiesa da cui attinge autenticità evangelica e natura giuridica, riconosce il Romano Pontefice come Superiore Supremo, al quale obbedisce anche in virtù del voto. Giuridicamente si regge secondo le norme del diritto comune e particolare e dispone di strutture proprie, costituite in funzione delle sue finalità religiose e pastorali e da adeguare costantemente alle esigenze dei tempi. Agli effetti civili essa segue la legislazione dei singoli stati.

173 - La Congregazione é una e si articola in comunità provinciali e locali: ciò comporta una certa autonomia a tutti i livelli e il riconoscimento, ai diversi gradi, dell'autorità che armonizza le varie iniziative e prende le necessarie decisioni. Attuando in tal modo un organico decentramento, la Congregazione riconosce una gradualità di potere decisionale ai capitoli, ai Superiori, ai consigli e agli altri incaricati di qualsiasi ufficio. A tale scopo essa dà vita a strutture centrali, provinciali e locali.

173.1 - alle pro-province (*nota 2*) si applicano per analogia le norme previste per le province, salvo diversa indicazione.

174 - Tutti i confratelli, nel reciproco riconoscimento dell'uguale dignità umana, cristiana e religiosa, hanno il diritto e il dovere sia di esprimere liberamente il proprio pensiero sui problemi della Congregazione, sia di ricevere e dare le debite e necessarie informazioni. Essi inoltre condividono responsabilità e doveri:

- a) esercitando il loro diritto personalmente attraverso consultazioni, votazioni ed elezioni o mediante propri delegati ai capitoli provinciali e generali;
- b) assumendo in spirito di servizio e senza privilegi i diversi incarichi, uffici ed impegni di lavoro, entro la comune vocazione e missione.

175 - Il voto per lettera è ammesso, oltre che nell'elezione fuori capitolo di un Assistente generale (*nota 3*), nei casi previsti dagli ordinamenti provinciali o decisi dai Capitoli e consigli nell'ambito delle loro competenze.

176 - I confratelli chiamati ai diversi incarichi e uffici di Congregazione non assumano impegni che possono ostacolare l'adempimento del loro dovere.

NOTE AL CAPITOLO I (Parte seconda)

nota 1 - Cit. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Lettera VII.

nota 2 - Cfr. Le presenti Costituzioni al numero: 246.

nota 3 - Cfr. Le presenti Costituzioni al numero: 227.2.

Capitolo II: Funzione dei Capitoli, dei Superiori e dei Consiglieri

1 - I CAPITOLI - (nn. 177-184)

177 - I capitoli, espressione significativa e mezzo di animazione della vita comune, sono le riunioni dei confratelli chiamati a valutare e decidere l'impostazione nei diversi settori di vita e attività della Congregazione, a livello generale, provinciale e locale (**nota 1**).

178 - Ai capitoli a carattere decisionale ed elettivo (**nota 2**) partecipano a pieno titolo, in qualità di vocali - ossia con voce attiva e passiva - i confratelli professi solenni (**nota 3**), alle condizioni a suo luogo indicate (**nota 4**). Altri confratelli possono partecipare ai lavori capitolari, secondo modalità stabilite dai capitoli stessi.

178.1 - Possono essere ammessi ai capitoli degli osservatori o degli esperti, a titolo consultivo, alle condizioni stabilite dai singoli capitoli.

179 - La convocazione del capitolo spetta al Superiore o a chi lo sostituisce (**nota 5**), alle condizioni stabilite dalle Costituzioni (**nota 6**).

179.1 - La data del Capitolo e gli argomenti da trattare devono essere tempestivamente comunicati a tutti gli aventi diritto.

180 - Per la validità del capitolo generale e provinciale si richiede la presenza della maggioranza qualificata degli aventi diritto. Per i capitoli locali è sufficiente la maggioranza assoluta.

181 - Nel computo dei voti si richiedono:

a) per la maggioranza qualificata, i due terzi dei voti validi;

b) per la maggioranza assoluta più della metà dei voti validi;

c) per la maggioranza relativa, un numero di voti validi superiore a quello ottenuto dalle singole parti alternative.

Le astensioni e i voti nulli non vengono computati agli effetti del calcolo delle maggioranze. Gli stessi criteri si applicano per determinare la maggioranza in qualunque votazione o consultazione.

182 - Tranne diversa indicazione, quando una proposta ottiene la maggioranza assoluta dei voti diventa delibera capitolare, vincolante per tutti. In caso di parità di voti anche nella seconda votazione, se è necessario prendere una decisione, chi presiede ha facoltà di decidere.

183 - Di norma la votazione è segreta; si ammette il voto manifesto solo a parere del capitolo, espresso a maggioranza assoluta, e mai nelle elezioni.

184 - Ogni Capitolo ha diritto ad un solo voto, personale e libero, anche se partecipa al capitolo a più titoli.

184.1 - Ogni elezione capitolare avviene per scheda e successivo ballottaggio; la precedenza nel ballottaggio è determinata dal numero delle preferenze ottenute o, in caso di parità, dal sorteggio. Prima di procedere al ballottaggio, i designati possono esprimere i motivi della loro eventuale rinuncia. Nel caso in cui la rinuncia di un designato venga accolta dal capitolo, questo decide se occorra rifare la votazione per scheda o passare direttamente al ballottaggio.

184.2 - Scrutatori capitolari sono, salvo diversa indicazione, chi presiede il capitolo, il capitolare più anziano di professione e il cancelliere o, in sua assenza, il capitolare più giovane di professione.

184.3 - I partecipanti ai capitoli sono tenuti al segreto fuori dei lavori capitolari quando si tratta di salvaguardare il bene delle persone, delle comunità e della Congregazione.

184.4 - Le delibere dei capitoli generali e provinciali hanno di norma (nota 7) vigore fino successivi capitoli.

2 - I SUPERIORI - (nn. 185-189)

185 - I Superiori, chiamati anche Prepositi nella nostra tradizione, sono i confratelli scelti come animatori e guide delle comunità locali, delle province e della congregazione; essi ne sono i legittimi rappresentanti e governano con le facoltà a loro riconosciute dalle Costituzioni e dal diritto comune.

186 - Sono Superiori maggiori della Congregazione il Superiore generale, provinciale, provinciale e i loro Vicari (**nota 8**), il Preside del capitolo generale e, se previsto dagli ordinamenti provinciali, il Preside del capitolo provinciale.

187 - Nella nostra famiglia di *Chierici Regolari*, per la nomina a Superiore o a Vicario è richiesto il presbiterato.

188 - L'elezione o la nomina dei Superiori si compie secondo le norme a suo luogo indicate (**nota 9**).

189 - Eventuali dimissioni dei Superiori saranno presentate per iscritto all'autorità competente, che deciderà in merito alla loro accettazione.

3 - I CONSIGLIERI - (nn. 190-195)

190 - I consiglieri sono i confratelli, che godono di voce attiva passiva, eletti per assistere, con il proprio parere e il proprio voto, i Superiori nell'esercizio dei loro compiti. Insieme con il rispettivo Superiore costituiscono il consiglio. Essi sono: i consiglieri generali o Assistenti, i consiglieri provinciali o Consultori, i consiglieri locali o Discreti.

191 - Il parere dei consiglieri è di norma consultivo; è deliberativo nei casi specificamente indicati (**nota 10**).

192 - Quando è richiesto il voto consultivo, il Superiore deve chiedere il parere dei consiglieri, anche se non è giuridicamente tenuto a seguirlo.

193 - Quando è richiesto il voto deliberativo, il Superiore per agire validamente deve attenersi alle decisioni della maggioranza del Consiglio. Tale voto deve essere espresso collegialmente (**nota 11**) dal Superiore e dai consiglieri su proposta scritta. L'esito della votazione va registrato negli atti e firmato dai singoli partecipanti.

194 - Per la validità del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

195 - I Consigli sono convocati dai rispettivi Superiori, di loro iniziativa oppure su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.

195.1 - I diversi Consigli possono essere allargati ad altri confratelli ed esperti, che vi partecipano secondo modalità stabilite dal consiglio stesso e senza diritto di voto.

NOTE AL CAPITOLO II (Parte seconda)

nota 1 – Cfr. nn. 196 ss; 250 ss; 285 ss.

nota 2 – Cfr. n. 37.

nota 3 – Cfr. n. 163.

nota 4 – Cfr. nn. 197; 201; 251; 253; 285.

nota 5 – Cfr. nn. 222; 271; 286; 295.

nota 6 – Cfr. nn. 203; 257; 285.

nota 7 – Cfr. nn. 208; 209; 218.2; 264.1.

nota 8 – Cfr. nn. 222; 271.

nota 9 – Cfr. nn. 217; 267; 291.

nota 10 – Cfr. 230.1; 278.1.

nota 11 – Cfr. Const. 1579, IV, 13.

Capitolo III: Strutture Generali e Centrali

1. IL CAPITOLO GENERALE - (nn. 196-214)

196 - Il capitolo generale è l'assemblea dei rappresentanti di tutti i confratelli. Esso è fonte di diritto nella Congregazione ed ha poteri supremi.

197 - Il capitolo generale si compone di membri *ex officio* e di membri elettivi. I primi sono il Superiore generale, gli Assistenti generali e i Superiori provinciali; i secondi, il cui numero complessivo non deve essere inferiore a quello dei primi, sono i confratelli vocali eletti dai capitoli provinciali e dalle case direttamente dipendenti dal Superiore generale, e i loro supplenti.

198 - Sono eleggibili al capitolo generale i religiosi che godono di voce attiva passiva.

199 - Il numero dei rappresentanti delle singole province o pro-province e delle case direttamente dipendenti dal Superiore generale viene stabilito da ogni capitolo generale per il capitolo successivo, secondo criteri di rappresentatività e di proporzionalità.

200 - Al capitolo generale partecipano a pieno titolo il membri supplenti quando i rappresentanti eletti siano impossibilitati a parteciparvi e la loro rinuncia scritta sia stata accolta dal Superiore generale con il consenso della sua consulta. A capitolo già iniziato, la decisione spetta al capitolo stesso.

201 - La consulta generalizia può chiamare al capitolo generale altre persone che possono recare particolari contributi ai lavori. Le modalità della loro partecipazione vengono stabilite dal capitolo stesso.

202 - Ogni membro del capitolo generale ricerca il bene della Congregazione, senza vincolo di mandato.

203 - La convocazione del capitolo generale spetta al Superiore generale sentito il parere della sua consulta, tranne nei casi previsti dalle Costituzioni (**nota 1**). Le modalità della convocazione sono stabilite dall'apposito regolamento.

204 - Il capitolo generale ha luogo ordinariamente ogni sei anni e, in via straordinaria, quando gravi motivi lo richiedano.

204.1 - Qualora al termine di un sessennio la convocazione di un capitolo generale risulti impossibile o presenti gravi difficoltà, la consulta generalizia deciderà in merito, sentito il parere delle consulte provincializie.

205 - Il capitolo generale viene convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa della consulta generalizia;

b) su richiesta di almeno la metà dei capitoli provinciali o dalla maggioranza qualificata delle consulte provincializie.

206 - Il capitolo generale è preceduto da un'adeguata consultazione dei confratelli, promossa dalla consulta generalizia.

207 - Compiti principali del capitolo generale sono:

- a) studiare i problemi più importanti della Congregazione ed emettere opportune delibere;
- b) delineare gli orientamenti programmatici generali;
- c) eleggere il Superiore generale, gli Assistenti e, in via straordinaria, altri Superiori e incaricati;
- d) interpretare e aggiornare le Costituzioni e approvare altre norme valide per tutta la Congregazione;
- e) costituire, modificare, sopprimere province, pro-province, uffici centrali ed emettere i decreti definitivi di fondazione di chiusura delle case religiose.

208 - Ogni modifica del testo delle Costituzioni deve essere approvata come tale in capitolo generale con la maggioranza qualificata dei voti; tale modifica viene quindi presentata all'approvazione della Santa Sede, e diventa norma costituzionale una volta che sia approvata dal successivo capitolo generale.

209 - Interpretazioni pratiche e deroghe temporanee delle Costituzioni e delle delibere del capitolo generale sono di competenza della consulta generalizia.

210 - Il capitolo generale si svolge secondo un apposito regolamento, proposto dalla consulta generalizia e approvato dal capitolo stesso.

211 - Alla presidenza del capitolo generale ordinario viene eletto un Preside, coadiuvato da quattro Promotori. Essi assumono i poteri ed esercitano le funzioni del Superiore generale e dei suoi Assistenti fino all'elezione del Superiore generale. La direzione dei lavori del capitolo generale straordinario è affidata ad un consiglio di cinque Moderatori, rimanendo in carica il Superiore generale e la sua consulta per l'ordinaria amministrazione.

212 - Per l'elezione del Preside del capitolo generale e del Superiore generale si richiede la maggioranza qualificata dei voti nei primi tre scrutini e la maggioranza assoluta nei successivi. Ulteriori modalità sono determinate da regolamento del capitolo generale.

213 - Per assicurare una conveniente continuità di governo, il capitolo generale rieleggerà di norma almeno uno dei membri della precedente consulta generalizia.

214 - Il capitolo generale si svolge in atteggiamento di ascolto e di disponibilità alla voce dello Spirito. In questo clima spirituale esso porta la Congregazione ad una più chiara coscienza del proprio stato e delle esigenze dei tempi; la richiama alle sue migliori tradizioni e ad una continua riforma; la esorta in rinnovata cooperazione con la Chiesa ad un più generoso servizio evangelico.

2 - IL SUPERIORE GENERALE - (nn. 215-223)

215 - Il Superiore generale, successore del santo Fondatore, è supremo moderatore della nostra famiglia religiosa e il segno della sua unità. Egli ha potestà ordinaria su tutti confratelli, le comunità e le province della Congregazione e su tutti i suoi beni temporali; tale potestà viene esercitata nei limiti stabiliti dalle Costituzioni e dal diritto comune.

216 - Può essere eletto Superiore generale ogni sacerdote (*nota 2*) professo solenne di età non inferiore ai trentacinque anni e che abbia trascorso in Congregazione almeno dieci anni dalla professione solenne.

217 - Il Superiore generale viene eletto dal capitolo generale a norma delle Costituzioni e del regolamento capitolare. Il suo mandato dura un sessennio e può essere rinnovato (*nota 3*).

217.1 - L'elezione del Superiore generale è preceduta da una conveniente pausa di riflessione e di preghiera.

217.2 - Il Superiore generale ha sede nella casa generalizia della quale egli nomina il Superiore locale, sentito il parere della sua consulta.

217.3 - Allo scadere del suo mandato, il Superiore generale può scegliere la comunità di sua residenza, della quale diventa sodale ad ogni effetto.

218 - Come guida e animatore della Congregazione, e attento a discernere quanto il Signore nelle diverse circostanze richiede, il Superiore generale:

a) salvaguarda l'identità e lo spirito della Congregazione;

b) promuove la carità fraterna, l'osservanza regolare e l'impegno apostolico dei confratelli;

- c) accetta in Congregazione - postulato, noviziato, prima professione - quegli aspiranti che non vi giungono attraverso la via ordinaria delle Province;
- d) coordina e verifica l'applicazione delle direttive riguardanti la formazione religiosa;
- e) si fa interprete delle giuste aspirazioni dei religiosi e tutela i diritti dei singoli e delle comunità;
- f) mantiene l'unità di indirizzo fondamentale della Congregazione, coordinando l'opera degli Assistenti e dei Superiori provinciali;
- g) cura i rapporti con le autorità centrali della Chiesa, delle altre famiglie religiose e con gli organismi internazionali;
- h) organizza incontri di confratelli, di Superiori e di altri responsabili, e nomina eventuali Osservatori ai capitoli provinciali.

218.1 - Spetta al Superiore generale, sentito il parere della sua Consulta:

- a) convocare il capitolo generale (nota 4);
- b) nominare gli incaricati degli uffici centrali dando loro opportune direttive (nota 5);
- c) nominare i Superiori delle case da lui direttamente dipendenti (nota 6);
- d) ammettere agli ordini sacri (nota 7);
- e) coordinare l'attività degli uffici provinciali (nota 8).

218.2 - La disposizione del Superiore Generale hanno vigore fino alla scadenza del suo mandato.

219 - il Superiore generale risponde alla sua attività di governo direttamente al capitolo generale.

220 - Durante il suo mandato, il Superiore generale è tenuto a compiere la visita canonica a tutte le comunità della Congregazione. Per particolari ragioni, l'incarico della visita può essere demandato ad un Visitatore (nota 9).

221 - Per gravi motivi e con il consenso della sua consulta, il Superiore generale può sospendere o rimuovere dall'ufficio i Superiori provinciali e locali, oppure limitarne i poteri. Egli potrà anche procedere ad eventuali sostituzioni degli stessi in caso di necessità.

222 - Le funzioni del Superiore generale, nel caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vicario generale (nota 10).

223 - In caso di inabilità o di impedimento permanente, di dimissioni - accettate dalla Santa Sede - o di morte del Superiore generale, il Vicario generale ne assume le funzioni e, con il consenso degli altri Assistenti e dei Superiori provinciali con le loro consulte, decide le modalità di convocazione del capitolo generale.

3 - GLI ASSISTENTI GENERALI - (nn. 224-227)

224 - Gli Assistenti sono i consiglieri ordinari del Superiore generale; essi lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni e ne condividono le responsabilità di governo.

225 - Uno degli Assistenti, direttamente scelto dal Superiore generale e sostituibile a sua descrizione, ricopre l'ufficio di Vicario generale.

226 - Ai singoli Assistenti il Superiore generale può assegnare l'incarico di seguire particolari zone della Congregazione o specifici settori di attività.

227 - Gli Assistenti sono quattro e vengono eletti dal capitolo generale, a maggioranza assoluta, secondo le modalità del regolamento capitolare. Durano in carica di norma un sessennio, o comunque fino al successivo capitolo generale, e sono rieleggibili immediatamente solo per un altro sessennio.

227.1 - L'elezione degli Assistenti è preceduta da un'opportuna pausa di riflessione ed ha luogo il giorno successivo all'elezione del Superiore generale.

227.2 - L'elezione di un Assistente fuori del capitolo generale viene fatta anche per lettera, con voto deliberativo ed a maggioranza assoluta, da parte del Superiore generale, degli altri Assistenti e dei Superiori provinciali. Questa elezione suppletiva non viene computata agli effetti della rieleggibilità.

227.3 - Per gravi motivi, un Assistente generale può essere sospeso o rimosso dall'ufficio da parte del Superiore generale con il consenso degli altri Assistenti.

4 - LA CONSULTA GENERALIZIA - (nn. 228-230)

228 - La consulta generalizia è formata dal Superiore generale e dai suoi Assistenti; essa ha funzioni di promozione e di guida, di verifica e di coordinamento della vita della Congregazione.

229 - La consulta generalizia in particolare:

- a) attua le delibere e i programmi stabiliti del capitolo generale;
- b) definisce in ultima istanza le questioni riguardanti singoli confratelli, comunità locali e province, e i ricorsi da questi presentati;
- c) decide le destinazioni a livello interprovinciale, previa consultazione dei Superiori Provinciali interessati;
- d) interviene nella strutturazione di province, pro-province, delegazione e uffici centrali di specifiche attività;
- e) discute e controlla alle scadenze definite i propri rendiconti, dando all'Ufficio Centrale Economia le direttive necessarie alla programmazione;
- f) determina i contributi finanziari delle province a favore della Congregazione;
- g) controlla periodicamente i bilanci delle province;
- h) decide circa il trasferimento dei beni all'interno della Congregazione, previo parere delle province e delle comunità interessate.

229.1 - La consulta generalizia è tenuta a motivare per iscritto agli interessati le proprie decisioni, se richiesta.

230 - La consulta generalizia agisce come organo collegiale di governo nei casi in cui le Costituzioni richiedono espressamente il suo consenso.

230.1 - È richiesto il consenso della consulta generalizia nei seguenti casi:

- a) determinazione del numero dei rappresentanti al capitolo generale delle case direttamente dipendenti dal Superiore generale e delle pro-province erette durante il sessennio e decisioni circa la rinuncia dei rappresentanti eletti al capitolo generale (**nota 11**);
- b) dispensa dalla celebrazione o proroga di capitoli provinciali ordinari e convocazione di capitoli provinciali straordinari; autorizzazione di capitoli provinciali con la presenza di tutti i vocali (**nota 12**);
- c) ratifica dei decreti dei capitoli e degli ordinamenti provinciali e relative interpretazioni e deroghe (**nota 13**);
- d) nomina dei Superiori provinciali, dei Maestri di noviziati e studentati interprovinciale e dei Visitatori (**nota 14**);
- e) ratifica della nomina dei Superiori locali, dei Maestri di noviziati e studentati provinciali (**nota 15**);

- f) sospensione o rimozione di Assistenti generali, di Superiori provinciali e locali, o limitazione dei loro poteri (nota 16);
- g) decisione circa il precetto scritto in virtù del voto di obbedienza e circa eventuali provvedimenti suggeriti dal Visitatore (nota 17);
- h) ammissione alla professione solenne e dimissione di un professore di voti temporanei; concessione di permanenza temporanea fuori della Congregazione e relativa posizione giuridica; riammissione in Congregazione (nota 18);
- i) interpretazione e deroga temporanea delle Costituzioni e delle delibere del capitolo generale (nota 19);
- l) erezione di case di noviziato e interprovinciali; fondazione o soppressione di case religiose e modifica di province o erezione, modifica e soppressione di pro-province fuori del capitolo generale (nota 20);
- m) riserva temporanea di case religiose all'immediata giurisdizione del Superiore generale (nota 21);
- n) introduzione di cause di beatificazione e canonizzazione (nota 22);
- o) autorizzazione ad adattare alla legislazione civile dei diversi paesi le norme in materia di povertà e a compiere atti di amministrazione straordinaria (nota 23);
- p) determinazione delle competenze finanziarie delle consulta provinciali e dei contributi delle province a favore della Congregazione (nota 24);
- q) controllo dei rendiconti dell'amministrazione generalizia e di quelli delle Province (nota 25).

5 - GLI UFFICI CENTRALI - (nn. 231-237)

231 - Gli uffici centrali collaborano direttamente con il Superiore generale e i suoi Assistenti. Responsabili di questi uffici sono:

- a) il Procuratore generale;
- b) il Postulatore generale;
- c) l'Economo generale;
- d) il Cancelliere generale;
- e) l'Archivista generale;
- f) altri incarichi di specifiche attività.

Tali mansioni non sono incompatibili tra loro, né con l'ufficio di Assistente.

232 - Gli incaricati degli uffici centrali sono nominati dal Superiore generale, sentito il parere della sua consulta, e durano in carica a sua discrezione; essi svolgono le loro mansioni secondo le sue direttive.

233 - Il Procuratore generale rappresenta ufficialmente la Congregazione presso la Santa Sede per quanto riguarda i reciproci rapporti.

234 - Il Postulatore generale promuove le cause di beatificazione e di canonizzazione, introdotte dalla consulta generalizia; inoltre presenta al capitolo generale la relazione sullo stato delle singole cause.

235 - L'Economo generale cura l'amministrazione ordinaria dei beni direttamente dipendenti dal Superiore generale, secondo le direttive della consulta generalizia e nell'ambito delle competenze indicate dalle Costituzioni. Egli coordina e controlla le amministrazioni delle province e delle case direttamente dipendenti dal Superiore generale e dirige l'Ufficio Centrale Economia; inoltre presenta al capitolo generale una relazione sullo stato economico della Congregazione e dell'amministrazione generalizia. Altri compiti dell'Economo Generale sono indicati dalle Costituzioni (*nota 26*).

235.1 - L'Economo Generale, qualora sia anche Assistente, non ha diritto di voto per quanto riguarda il giudizio sulla sua gestione.

236 - Il cancelliere generale svolge le funzioni di segretario della consulta generalizia, ai cui raduni presenzia per le dovute verbalizzazioni. Ha il compito di trasmettere agli interessati gli atti e le disposizioni del Superiore generale e della consulta generalizia.

237 - L'Archivista generale ha cura dell'archivio generalizio e controlla gli archivi provincializi.

6 - I VISITATORI - (nn. 238-241)

238 - I Visitatori sono confratelli nominati, in casi particolari, dal Superiore generale, con il consenso della sua consulta, per promuovere e controllare i vari settori di vita della Congregazione; ad essi il Superiore generale può delegare l'incarico della visita canonica (*nota 27*).

239 - Il Visitatore ha un incarico di carattere temporaneo; la sua nomina può essere fatta anche su richiesta di un Superiore provinciale, di una consulta provincializia o di un capitolo locale.

240 - Le facoltà del Visitatore e la durata del suo incarico sono definite dal diritto comune e dall'atto di nomina.

240.1 - E' compito del Visitatore:

a) assumere informazioni dirette dai Confratelli e dalle altre persone che egli giudichi opportuno interrogare;

b) conoscere di persona le opere, i luoghi, i documenti e quanto sia utile all'adempimento della sua funzione.

241 - Al termine del suo incarico, il Visitatore trasmette relazione scritta del suo operato al Superiore Generale. La decisione su eventuali provvedimenti suggeriti dal Visitatore spetta al Superiore Generale con il consenso della sua Consulta, salvo diversa facoltà conferita al Visitatore stesso.

NOTE AL CAPITOLO III (Parte seconda)

nota 1 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero 223.

nota 2 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero 187.

nota 3 - Cfr. Costituzioni del 1579, IV, 12; Bullarium Barnab., pp. 17-20.

nota 4 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero 203.

nota 5 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero 232.

nota 6 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero 305.

nota 7 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero 170.

nota 8 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero 279.2.

nota 9 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero 238.

nota 10 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero 225.

nota 11 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri 305.c; 249; 200.

nota 12 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri 262; 263; 256.

nota 13 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri 245; 264; 264.1.

nota 14 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri 267; 146; 161; 238.

nota 15 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri 291;145; 160.

nota 16 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri 227.3;221.

nota 17 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri 86; 241.

nota 18 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri 164; 156; 56; 57.

nota 19 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero 209.

nota 20 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri 142; 307; 303; 229.d; 248.

nota 21 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri 306; 306.1.

nota 22 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero 234.

nota 23 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri 75.1; 310.

nota 24 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri 310; 229.f.

nota 25 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero 229.g.

nota 26 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri 311-312.

nota 27 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero 220.

Capitolo IV: Strutture Provinciali

"Desidererei che voi usaste verso le vostre guide quella fedeltà che usano loro verso di voi, ... perché se non volete obbedire come servi, ma come figlioli, così vi conviene fare" (nota 1).

1 - LE PROVINCE - (nn. 242-249)

242 - La Congregazione si articola in Province per una maggior facilità di governo, per un reciproco arricchimento e per una più incisiva aderenza alle esigenze locali.

243 - La provincia è l'insieme di più comunità e dispone di adeguate strutture religiose, pastorali, amministrative ed economiche sotto il governo del Superiore Provinciale. Ne sono membri tutti i Religiosi ad essa iscritti.

243.1 – Con la destinazione anche temporanea ad altra provincia, i religiosi diventano a pieno diritto membri della medesima

244 - La Provincia, secondo i principi fondamentali delle Costituzioni, gode di propria autonomia ed ha potestà legislativa, amministrativa, pastorale ed economica che esercita nell'interesse generale della Congregazione, entro i limiti stabiliti dal capitolo generale e a norma dei propri ordinamenti.

244.1 - In forza della sua autonomia la provincia:

- a) si crea un'organizzazione interna atta all'efficiente svolgimento delle sue attività;
- b) programma e verifica gli aspetti religiosi, pastorali ed economici della propria vita;
- c) accetta nuovi membri e cura la loro formazione nell'ambito delle norme stabilite (**nota 2**);
- d) promuove il continuo aggiornamento dei suoi membri;
- e) impone contributi a favore delle attività proprie e della Congregazione;
- f) stabilisce i criteri di associazione alla nostra famiglia, anche in comunione di vita e di responsabilità dei movimenti laicali legati alla Congregazione (**nota 3**).

245 - Ogni provincia, nell'ambito delle Costituzioni, si regge secondo propri ordinamenti, stabiliti dal capitolo provinciale e ratificati dalla consulta generalizia.

246 - Quando alcune Case religiose non godono di tutti i requisiti previsti dalle Costituzioni per essere costituite in provincia (**nota 4**), possono essere erette in pro-provincia: alla loro guida viene posto un Superiore pro-provinciale (**nota 5**). Alle pro-province si applicano per analogia le norme previste per le province, salvo diversa indicazione.

247 - Erigere, modificare, sopprimere province e pro-province, è di competenza del capitolo generale, che decide in vista delle necessità spirituali, pastorali ed organizzative della Congregazione, tenuto conto delle tradizioni e previa consultazione dei religiosi interessati.

248 - Per gravi ed urgenti motivi e seguendo i criteri sopra indicati, la consulta generalizia può modificare le province o costituire, modificare o sopprimere le province, rinviando al capitolo generale le decisioni definitive.

249 - La rappresentanza al capitolo generale delle pro-province erette durante il sessennio viene determinata dalla consulta generalizia, sentito il parere dei Superiori Provinciali, secondo i criteri stabiliti dal capitolo generale (nota 6).

2 - IL CAPITOLO PROVINCIALE - (nn. 250-264)

250 - Il capitolo provinciale è l'assemblea dei confratelli che rappresentano la provincia; nel suo ambito ha pieni poteri e li esercita nei limiti stabiliti dalle Costituzioni.

251 - Il capitolo provinciale si compone di membri *ex officio* e di membri elettivi. I primi sono il Superiore Provinciale, i Consultori Provinciali e i Superiori locali; i secondi sono i confratelli vocali eletti a partecipare al capitolo, a norma degli ordinamenti provinciali, o i loro supplenti.

252 - La proporzione tra i membri *ex officio* e i membri elettivi è stabilita dagli ordinamenti provinciali, purché il numero dei secondi non sia inferiore a quello dei primi.

253 - I rappresentanti delle singole comunità sono eletti nei capitoli locali dai professi solenni delle comunità stesse.

254 - Al capitolo provinciale può partecipare il Superiore generale a pieno titolo o, con voto solo consuntivo, un Osservatore da lui nominato (nota 7).

255 - Al capitolo provinciale partecipano a pieno titolo i membri supplenti, quando i rappresentanti eletti siano impossibilitati a parteciparvi e la loro rinuncia scritta sia stata accolta dal Superiore Provinciale con il consenso della sua consulta. A capitolo iniziato, la decisione spetta al capitolo stesso.

256 - Il Superiore Generale, con il consenso della sua consulta, può autorizzare lo svolgimento di capitoli provinciali con la presenza di tutti i vocali della provincia. Questa forma di capitolo può anche essere prevista dagli ordinamenti provinciali.

257 - La convocazione del capitolo provinciale spetta al Superiore provinciale sentito il parere della sua consulta e con la ratifica della consulta generalizia, eccetto i casi previsti dalle Costituzioni (nota 8).

258 - Ogni capitolo provinciale viene preceduto da un'adeguata consultazione dei confratelli a norma degli ordinamenti provinciali.

259 - Il capitolo provinciale può essere:

- a) preparatorio, se ha luogo in preparazione al capitolo generale;
- b) ordinario, se ha luogo secondo ritmi stabiliti dagli ordinamenti provinciali;
- c) straordinario, in altri casi.

260 - Il capitolo provinciale preparatorio al capitolo generale è, per la provincia, un periodico richiamo al suo organico inserimento nella Congregazione. Organizza perciò i propri lavori in modo da portare il contributo dell'esperienza e della riflessione della provincia all'analisi della situazione della Congregazione, anche in vista della programmazione generale. In esso si eleggono i rappresentanti della provincia al capitolo generale e i loro supplenti.

261 - Il capitolo provinciale ordinario, in atteggiamento di ricerca della volontà di Dio, esamina la vita interna della provincia e il suo modo di rispondere alle esigenze locali. Esso ha luogo almeno ogni tre anni e può anche coincidere con il capitolo preparatorio.

262 - Dispense o proroghe circa lo svolgimento di un capitolo provinciale ordinario possono essere accordate, per gravi ragioni, dalla consulta generalizia, su richiesta della consulta provincializia, sentito il parere dei capitoli locali.

263 - Il capitolo provinciale straordinario può essere convocato:

- a) per iniziativa della consulta provincializia;
- b) su richiesta della maggioranza assoluta dei capitoli locali;
- c) su richiesta della consulta generalizia.

264 - Il capitolo provinciale si svolge secondo un apposito regolamento, approvato dal capitolo stesso. Le sue delibere devono essere ratificate dal Superiore generale con il consenso della sua consulta.

264.1 - Interpretazioni e deroghe temporanee dei decreti dei capitoli e degli ordinamenti provinciali sono di competenza della consulta provincializia, con la ratifica della consulta generalizia.

3 - IL SUPERIORE PROVINCIALE - (nn. 265-273)

265 - Il Superiore provinciale è la guida e il coordinatore della vita e delle attività della provincia, che egli governa e rappresenta legittimamente. Egli ha potestà ordinaria sui confratelli e sulle comunità della provincia e sui beni temporali della stessa, nei limiti fissati dalle Costituzioni e dagli ordinamenti provinciali.

266 - Può essere nominato Superiore provinciale ogni vocale presbitero di età non inferiore ai trent'anni e che abbia trascorso in Congregazione almeno dieci anni dalla professione solenne.

266.1 - L'indicazione del Superiore provinciale avviene per mezzo di una consultazione nell'ambito della provincia, a norma degli ordinamenti provinciali.

267 - Il Superiore provinciale viene nominato dal Superiore generale con il consenso della sua consulta, su indicazione dei religiosi professi solenni della provincia interessata. Il suo mandato dura un triennio e può essere rinnovato, al massimo, per altre due volte consecutive.

268 - Il Superiore provinciale risponde della sua attività di governo al Superiore generale e al capitolo provinciale.

269 - Il Superiore Provinciale nell'ambito delle sue competenze:

- a) promuove lo spirito di famiglia e l'osservanza regolare delle Comunità e dei singoli religiosi;
- b) destina i religiosi alle varie comunità, secondo le necessità di queste e tenendo conto della preparazione, delle doti e delle propensioni dei singoli;
- c) mantiene frequenti rapporti con le comunità e i religiosi della Provincia, con gli altri Superiori provinciali, con il Superiore generale e i suoi collaboratori;
- d) intrattiene contatti con i Vescovi, gli organismi ecclesiastici e le famiglie religiose operanti nella provincia;

- e) anima frequentemente le riunioni, specialmente intercomunitarie, di preghiera e di revisione di vita, e partecipa ai Capitoli di organizzazione e di programmazione delle attività;
- f) armonizza l'autonomia della provincia nel quadro della vita della Congregazione e della Chiesa particolare;
- g) cura un'adeguata promozione e formazione delle vocazioni;
- h) coordina le attività degli economi locali e controlla la regolarità dei loro atti amministrativi ed economici tramite l'Economo provinciale;
- i) provvede ad un'equa distribuzione dei beni tra le comunità della provincia.

In tutto ciò si avvale del consiglio e dell'aiuto dei suoi Consultori.

269.1 - Il Superiore Provinciale, sentito il parere della sua consulta:

- a) ammette ai ministeri istituiti (nota 9);
- b) nomina il Cancelliere provinciale (nota 10);
- c) nomina di Economi locali (nota 11);
- d) nomina l'Economo provinciale (nota 12);
- e) sceglie la comunità di sua residenza e partecipa alla vita di essa senza esserne necessariamente vocale, a meno che vi ricopra un ruolo specifico;
- f) ammette al postulato e dimette dal noviziato (nota 13);

270 - Durante il suo mandato, il Superiore provinciale compie la visita canonica a tutte le Comunità della provincia; di esse dà relazione, oltre che al Superiore generale, ai suoi Consultori e alle comunità interessate.

270.1 - La visita canonica della casa dove risiede il Superiore provinciale sarà effettuata da un Delegato della consulta provincializia.

271 - Le funzioni di Superiore provinciale, in tutti i casi in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vicario provinciale (nota 14).

272 - Qualora l'ufficio di Superiore provinciale si renda vacante per inabilità o impedimento permanente, per dimissioni o morte dello stesso Superiore provinciale, il suo Vicario ne assume le funzioni e procede a norma degli ordinamenti provinciali.

272.1 - Nel caso che il Superiore provinciale si comportino o governi in modo gravemente contrario alle norme del diritto comune e particolare, dopo che ciò sia stato rigorosamente accertato, il Vicario provinciale, d'accordo con gli altri Consultori, riferisce al Superiore generale che, con il consenso della sua consulta, si pronuncia entro sessanta giorni. Qualora il Superiore provinciale debba essere rimosso dal suo ufficio, si procederà a norma delle Costituzioni per l'elezione del nuovo Superiore provinciale (nota 15).

273 - Al termine del suo mandato, il Superiore provinciale trasmette all'archivio provincializio e il suo successore tutti i documenti relativi il suo governo.

273.1 - L'archivio provincializio deve avere una sede fissa e va custodito con cura e con la necessaria riservatezza.

4 - I CONSULTORI PROVINCIALI - (nn. 274-275)

274 - I Consultori sono i consiglieri ordinari del Superiore provinciale e lo coadiuvano nel governo della provincia. Uno di essi, direttamente scelto dal Superiore provinciale e sostituibile a sua discrezione, ricopra la carica permanente di Vicario provinciale.

275 - Il numero dei Consultori, le modalità della loro elezione e la durata del loro incarico sono determinati dagli ordinamenti provinciali, i quali ne stabiliranno le competenze, i limiti di intervento, nonché le formalità dell'eventuale sostituzione.

5 - LA CONSULTA PROVINCIALIZIA E GLI UFFICI PROVINCIALI - (nn. 276-282)

276 - La consulta provincializia è formata dal Superiore provinciale e dai suoi Consultori. Essa ha funzione di promozione e di guida, di verifica e di coordinamento della vita della provincia.

277 - La consulta provincializia in particolare:

- a) attua le delibere del capitolo generale e dei capitoli provinciali;
- b) programma le attività della provincia, avvalendosi in particolare degli uffici provinciali;
- c) segue e valuta le nuove esperienze di vita e di apostolato;
- d) discute e controlla annualmente i bilanci dell'amministrazione provincializia e delle singole comunità e determina i contributi delle comunità a favore della provincia e della Congregazione.

278 - La consulta provincializia agisce come organo collegiale di governo nei casi in cui le Costituzioni richiedono espressamente il suo consenso.

278.1 - È richiesto il consenso della consulta provincializia nei seguenti casi:

- a) convocazione dei capitoli provinciali straordinari e richiesta di un Visitatore e di dispense o proroghe circa lo svolgimento dei capitoli provinciali ordinari (nota 16);
- b) nomina dei Superiori locali, dei Maestri del noviziato e dello studentato, del Delegato per la visita canonica alla casa di residenza del Superiore provinciale e del Delegato provinciale (nota 17);
- c) ratifica annuale dei Vicari locali (nota 18);
- d) ammissione al noviziato, alla prima professione, alla rinnovazione dei voti temporanei di un professo non approvato dal capitolo locale (nota 19);
- e) valutazione circa l'ammissione alla professione solenne e agli Ordini Sacri e circa la riammissione in Congregazione (nota 20);
- f) decisione circa il precetto scritto in virtù del voto di obbedienza e circa la rinuncia di rappresentanti eletti al capitolo provinciale (nota 21);
- g) applicazione ed adeguamento di norme per la formazione e lo stile di vita dei professi; permesso di cambiare le disposizioni fatte circa i beni temporali; decisioni relative ai diritti e ai doveri dei religiosi che non formano Capitolo (nota 22);
- h) costituzioni di case interprovinciali e regolamento giuridico relativo (nota 23);
- i) controllo dei bilanci dell'amministrazione provincializia e delle singole comunità; determinazione dei contributi; decisione circa gli atti di amministrazione straordinaria e adattamento alla legislazione civile dei diversi paesi delle norme in materia di povertà (nota 24);
- l) eventuali altri interventi stabiliti dagli ordinamenti provinciali (nota 25).

278.2 - Annualmente la consulta provincializia invia al Superiore generale una relazione sullo stato della provincia, su eventuali esperimenti in atto e su particolari iniziative provinciali o interprovinciali.

279 - Nel governo della provincia, il Superiore provinciale e la sua consulta si avvalgono dell'opera degli uffici provinciali stabiliti dalle Costituzioni (nota 26) e di altri eventualmente previsti dagli ordinamenti provinciali.

279.1 - Nomina, durata e competenze dei responsabili degli uffici provinciali, sono stabilite dagli ordinamenti provinciali.

279.2 - Il coordinamento dell'attività degli uffici provinciali delle varie province è di competenza del Superiore generale.

280 - Per coordinare case ed opere della provincia che, per distanza o per altri motivi, si trovino in particolari situazioni, potrà essere nominato dal Superiore provinciale, con il consenso della sua Consulta, un Delegato provinciale. La sua figura e le sue funzioni saranno definite dall'atto di nomina.

281 - L'Economo provinciale cura l'amministrazione dei beni della provincia, guida e coordina le amministrazioni locali, secondo le norme delle Costituzioni e degli ordinamenti provinciali, e presenta al capitolo provinciale il resoconto della sua amministrazione. Altri suoi compiti sono indicati dalle Costituzioni (**nota 27**).

281.1 - L'Economo provinciale viene nominato dal Superiore provinciale, sentito il parere della sua consulta. Egli presiede l'Ufficio Provinciale Economia e partecipa alle consulte di carattere economico. Il suo mandato è annuale ed è tacitamente rinnovabile.

281.2 - L'Economo provinciale di norma non può essere Consultore; in caso contrario, non ha diritto di voto per quanto riguarda il giudizio sulla sua gestione.

282 - Il Cancelliere provinciale viene nominato dal Superiore provinciale, sentito il parere della sua consulta. Egli ha compiti e doveri analoghi a quelli del Cancelliere generale (**nota 28**) e a lui viene affidata di norma la cura dell'archivio provincializio e il controllo degli archivi locali.

NOTE AL CAPITOLO IV(Parte seconda)

nota 1 - Cit. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Lettera VII.

nota 2 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero 158.

nota 3 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero 100.

nota 4 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri 244; 244.1.

nota 5 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero 173.1.

nota 6 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero 199.

nota 7 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero 218,h.

nota 8 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri 263; 272.

nota 9 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero 169.

nota 10 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero 282.

nota 11 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero 298.1.

nota 12 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero 281.1.

nota 13 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri 134; 148.

nota 14 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero 274.

nota 15 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero 267.

nota 16 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri 263; 239; 262.

nota 17 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri 291; 145; 160; 270.1; 280.

nota 18 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero 295.

nota 19 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri 137; 142.1; 150; 156.

nota 20 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri 164; 170; 60.

nota 21 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri 86; 255.

nota 22 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri 158; 152; 288.1.

nota 23 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero 307.

nota 24 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri: 277,d; 310; 75.1.

nota 25 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero: 275.

nota 26 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri 281-282.

nota 27 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri 311-312.

nota 28 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero 236.

Capitolo V: Strutture locali

"Come conviene ai Superiori di procurare per carità il profitto dei Sudditi, così è necessario che i Sudditi aiutino i Maggiori nella rettitudine dell'osservanza". (nota 1)

283 - A livello locale, la Congregazione si articola in comunità, che trovano nella casa religiosa la loro configurazione giuridica.

284 - La Comunità locale è l'insieme dei confratelli ad essa regolarmente iscritti per destinazione dei Superiori. Essa, animata e guidata dal Superiore locale, regola la propria vita interna e persegue finalità apostoliche proprie, nel quadro della provincia e della Chiesa particolare.

1 - IL CAPITOLO LOCALE - (nn. 285-288)

285 - Il capitolo locale è l'assemblea dei vocali della Comunità, convocata e presieduta dal Superiore locale (nota 2). Il capitolo locale può essere convocato anche su richiesta dei Discreti (nota 3) o della maggioranza dei vocali.

286 - Il Capitolo locale può essere convocato direttamente dal Superiore generale o provinciale, che vi possono partecipare a pieno titolo.

287 - Il Capitolo locale:

- a) organizza la vita della comunità, distribuendo tempestivamente, all'inizio di ogni anno, uffici ed incarichi di propria competenza e fissando tempi e modalità degli atti comunitari;
- b) stabilisce criteri di collaborazione dei gruppi e dei movimenti laicali che affiancano l'opera apostolica della comunità;
- c) segue e coordina i diversi settori di attività e decide circa le iniziative che impegnano in modo rilevante la comunità;
- d) provvede alla conservazione del patrimonio spirituale, culturale, scientifico ed artistico della comunità;
- e) programma l'amministrazione economica dei suoi diversi settori, discute e controlla i bilanci annuali e delibera circa le spese di sua competenza, nel quadro della programmazione economica provinciale;
- f) esamina i temi del capitolo generale e provinciale, formulando e votando eventuali proposte ed eleggendo i rappresentanti della comunità locale e i loro supplenti al capitolo provinciale;
- g) dà il proprio parere, in casi particolari, per l'ammissione alla rinnovazione dei voti temporanei (nota 4).

288 - Una comunità forma capitolo se è costituita da almeno tre vocali, compreso il Superiore.

288.1 - Diritti e doveri dei religiosi che non formano Capitolo sono regolati dagli Ordinamenti Provinciali o, per casi non contemplati, dalla consulta provincializia.

2. IL SUPERIORE LOCALE - (nn. 289-295)

289 - Il Superiore locale è il confratello che presiede e governa la comunità come primo responsabile, animatore della sua vita e coordinatore delle attività dei confratelli (nota 5).

290 - Può essere nominato Superiore locale ogni vocale presbitero, che abbia trascorso in Congregazione almeno cinque anni dalla professione solenne.

291 - La nomina del Superiore locale è di competenza del Superiore provinciale, con il consenso della sua consulta e previa opportuna consultazione. La ratifica della nomina spetta alla consulta generalizia.

292 - Il mandato del Superiore locale è annuale ed è rinnovabile fino ad un massimo di sei anni consecutivi nella stessa comunità; per prolungare il mandato oltre tale limite, e comunque non al di là di altri sei anni, la consulta provincializia deve ottenere il consenso della consulta generalizia.

293 - Il Superiore locale:

- a) promuove l'unità, la collaborazione fraterna e l'osservanza regolare in seno alla comunità;
- b) coordina il lavoro personale e le attività comuni, armonizzando le doti e le propensioni dei singoli;
- c) garantisce il funzionamento degli uffici di comunità ascoltando, esortando e correggendo fraternamente i diretti responsabili;
- d) è disponibile alle richieste dei religiosi, creando per tutti un clima di rispetto e di libertà;
- e) mantiene rapporti costanti di sincera collaborazione con il Superiore provinciale e con le altre comunità;
- f) suscita la collaborazione dei laici all'apostolato della comunità e rende questa partecipe dei problemi dell'ambiente in cui vive;
- g) favorisce i regolari contatti con la Chiesa particolare e cura gli opportuni rapporti con enti pubblici e privati;

h) informa la comunità di quanto compie e rileva nel suo ufficio, che interessi i confratelli o riguardi particolari settori della vita comunitaria.

294 - Il Superiore locale, sentito parere del suo consiglio:

a) raduna i confratelli per l'animazione spirituale reciproca e per una continua revisione della vita di comunità;

b) sottopone l'attività apostolica della comunità a costante verifica ed aggiornamento, in sintonia con le esigenze della Chiesa particolare e della provincia.

295 - Le funzioni del Superiore locale, nel caso in cui egli non possa adempierle, sono svolte dal suo Vicario, da lui scelto annualmente tra i vocali della comunità, con la ratifica della consulta provincializia.

295.1 - Altre e eventuali funzioni e competenze del Vicario saranno stabilite dagli ordinamenti provinciali, dal capitolo e dal superiore locale.

3 - IL CONSIGLIO LOCALE E GLI UFFICI COMUNITARI - (nn. 296-300)

296 - I Discreti sono i confratelli eletti annualmente dal Capitolo locale come consiglieri del Superiore, nelle questioni per le quali non si richiede la convocazione del capitolo. Essi, con il Superiore, costituiscono il consiglio locale.

296.1 - Il numero dei Discreti, non superiore a quattro, viene annualmente deciso dal capitolo locale; nelle comunità con meno di sei vocali il capitolo può sostituirsi al consiglio locale nelle sue funzioni.

297 - Il consiglio locale:

a) facilita la tempestiva conoscenza e la giusta valutazione dei fatti riguardanti la comunità;

b) controlla periodicamente la situazione finanziaria ed economica della comunità, nonché le diverse contabilità;

c) verifica gli Atti della casa e dei capitoli, i registri delle SS. Messe e l'adempimento dei legati e dei relativi obblighi.

298 - L'Economo locale amministra i beni della comunità e provvede alle necessità materiali dei confratelli e della Casa. Egli rende conto periodicamente al Superiore e alla comunità del proprio operato. Altri suoi compiti sono indicati dalle Costituzioni (nota 6).

298.1 - L'Economo locale viene nominato annualmente dal Superiore provinciale, sentito il parere della comunità, della sua consulta e dell'Economo provinciale.

299 - Il Cancelliere della comunità viene nominato dal Superiore locale annualmente, sentito il parere del suo consiglio. Egli redige gli Atti della casa ed ha cura dell'archivio locale, raccogliendovi i documenti che interessano la comunità e la Congregazione.

300 - Oltre agli uffici previsti dalle Costituzioni (nota 7) e dagli ordinamenti provinciali, ogni capitolo locale può stabilirne altri che si rendano necessari alla comunità, quali: prefetto di sacrestia, incaricato delle vocazioni, bibliotecario, addetto agli infermi e agli ospiti.

II - LE CASE RELIGIOSE - (nn. 301-307)

301 - La fondazione di una casa religiosa, centro di incontro vitale dei confratelli, avrà sempre come scopo la testimonianza evangelica e l'impegno apostolico della comunità nella Chiesa particolare.

302 - Fondazioni e soppressioni di case religiose sono decretate dal capitolo generale, secondo le norme del diritto.

303 - Fuori capitolo generale, la consulta generalizia, anche su iniziativa delle province, può provvedere a fondazioni e soppressioni di case religiose.

303.1 - Salve le norme del diritto comune e particolare, i beni di una casa soppressa sono devoluti all'amministrazione da cui detta casa dipende.

304 - Dipendono dall'immediata giurisdizione del Superiore generale le case non appartenenti ad alcuna provincia o pro-provincia.

305 - Nelle case direttamente dipendenti dal Superiore generale, ove non si prescriva altrimenti:

a) la nomina del Superiore locale spetta al Superiore generale, sentito parere della sua consulta e previa opportuna consultazione;

b) l'amministrazione è controllata dall'Economo generale;

c) la rappresentanza dei vocali al capitolo generale viene stabilita dal capitolo generale precedente oppure dalla consulta generalizia secondo i criteri adottati dallo stesso capitolo (nota 8).

306 - La consulta generalizia, per gravi motivi e in via eccezionale, può riservare temporaneamente all'immediata giurisdizione del Superiore generale alcune case di una provincia, senza che esse di norma perdano i diritti e doveri in seno alla provincia stessa.

306.1 - Nelle case temporaneamente dipendenti dal Superiore generale, il rapporto giuridico dei singoli vocali con la provincia di appartenenza e il relativo diritto di voce attiva e passiva vengono regolati da apposite norme della Consulta generalizia.

307 - Case religiose a carattere interprovinciale possono essere costituite per iniziativa del capitolo generale, della consulta generalizia, o di diverse Consulte provincializie. Il loro stato giuridico è regolato da accordi fra le province interessate, con la ratifica della consulta generalizia.

NOTE AL CAPITOLO V(Parte seconda)

nota 1 - Cit. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Costituzioni XIV.

nota 2 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri 36; 37.

nota 3 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri 190; 296-297.

nota 4 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero 156.

nota 5 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri 35; 185.

nota 6 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri: 311-312.

nota 7 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri 295; 296; 298; 299.

nota 8 - Cfr. le presenti Costituzioni al numero 199.

Capitolo VI: Amministrazione economica

"Felici noi, finché la mente nostra sarà così fondata nel desiderio della Povertà, da voler essere, non tali poveri a cui abbondì qualche cosa, ma ai quali manchino molte necessità" (nota 1).

308 - La Congregazione non ripone la propria sicurezza nei beni temporali, ma nel Signore, dal quale riconosce di averli ricevuti in dono e in deposito; la loro destinazione, uso ed amministrazione obbediscono a criteri di giustizia, solidarietà e amore, contrapponendosi evangelicamente all'egoismo, che disgrega la società e costituisce una costante tentazione anche per la comunità religiosa.

309 - La Congregazione ha la capacità di acquistare, possedere, amministrare e alienare i beni temporali; la stessa capacità spetta alle province e alle singole case, nei limiti stabiliti dal diritto comune e particolare.

310 - Vendita, acquisto, locazioni, trasformazioni e demolizioni di immobili, contrazione di prestiti, accettazione di legati, vitalizi e donazioni sono atti di amministrazione straordinaria e devono essere autorizzati dalla consulta generalizia, previo parere del capitolo locale e della consulta provincializia. La consulta generalizia, in ordine a tali atti, può determinare i limiti di valore entro i quali è competente anche la consulta provincializia. In ogni caso vanno tenute presenti le norme del diritto comune e le disposizioni della Santa Sede.

311 - Gli Economi sono i confratelli che curano l'amministrazione dei beni della Congregazione, delle province e delle comunità, sotto la direzione e il controllo dei rispettivi Superiori, consigli e capitoli, con l'assistenza degli uffici economici, nel rispetto delle norme del diritto comune e particolare e nell'osservanza delle leggi civili (nota 2).

312 - L'Economo, nell'ambito delle proprie competenze:

- a) attua con impegno e fedeltà le direttive dei capitoli e dei Superiori con i loro Consigli;
- b) predispone, alle scadenze stabilite, documenti preventivi e consuntivi da sottoporre ai capitoli e ai consigli;
- c) trasmette ai competenti uffici i rendiconti, per le debite revisioni;
- d) collabora con il Cancelliere al periodico aggiornamento degli inventari, dei documenti di proprietà e degli atti riguardanti il patrimonio;
- e) coordina la contabilità dei vari settori di attività;
- f) assicura che ai collaboratori sia corrisposto quanto richiesto da obblighi di giustizia e carità;

g) cura che ai confratelli sia assicurata l'assistenza sociale e sanitaria, in conformità alle leggi vigenti.

312.1 - Altre disposizioni relative all'amministrazione dei beni temporali sono indicate in apposito regolamento.

313 - È dovere di ogni comunità contribuire alle necessità della Congregazione e della provincia, soprattutto delle case più povere. I Superiori con i loro consigli attuano in forme concrete questa condivisione di beni, in spirito di vera fraternità.

NOTE AL CAPITOLO VI (Parte seconda)

nota 1 - Cit. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Costituzioni IV.

nota 2 - Cfr. le presenti Costituzioni ai numeri: 235; 281; 298.

EPILOGO

"E' ben buona cosa avere l'obbedienza scritta, ovvero le ordinazioni dei nostri Superiori scritte. Ma è poco buona cosa, se non vi si aggiunge che siano scritte nelle nostre menti" (nota 1).

314 - Le presenti Costituzioni indicano ai confratelli gli impegni derivanti dalla consacrazione a Dio nella vita comune e nell'attività apostolica secondo il carisma della Congregazione. Esse non sostituiscono, ma presuppongono e meglio precisano le comuni regole dell'agire umano e cristiano e le disposizioni della Chiesa; non intendono "aggravare, ma alleggerire e condurre sopra la legge, non con forza, ma con amore" (nota 2). Impegnando ogni confratello ad osservarle, come esige l'obbligo assunto nella professione religiosa, la Congregazione riconosce nel mistero di Cristo il motivo ispiratore delle proprie leggi e nell'amore, "frutto dello Spirito" (nota 3), la norma suprema del proprio essere, vivere ed operare.

NOTE ALL'EPILOGO

nota 1 - Cit. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Lettera VII.

nota 2 - Cit. Fondatore S. Antonio M. Zaccaria, Costituzioni XVII.

nota 3 - Galati 5,22:Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé.

Indice

DECRETO DELLA SANTA SEDE

INTRODUZIONE: La nostra Congregazione (1-6)

PARTE PRIMA: LA VITA DELLA CONGREGAZIONE

CAPITOLO I - LA VITA COMUNE

- Premesse (7-11)

1 - Vita di preghiera (12-26)

2 - Vita di penitenza e di asceti (27-31)

3 - Comunione fraterna (32-43)

4 - Studio e formazione culturale (44-48)

5 - Lavoro e tempo libero (49-53)

6 - Separazione, riammissione, passaggio ad altro istituto (54-61)

CAPITOLO II - LA CONSACRAZIONE A DIO

- Premesse (62-64)

1 - Voto di castità (65-69)

2 - Voto di povertà (70-79)

3 - Voto di obbedienza (80-88)

CAPITOLO III - IL NOSTRO APOSTOLATO

- Premesse (89-100)

1 - Forme di apostolato (101-104)

2 - Apostolato missionario (105-110)

3 - Apostolato nelle parrocchie e nelle case di ministero (111-115)

4 - Apostolato fra i giovani e nella scuola (116-123)

5 - Apostolato in altri ambienti (124-127)

CAPITOLO IV - LA FORMAZIONE RELIGIOSA

- Premesse (128-132)

1 - Postulato (133-137)

2 - Noviziato (138-148)

3 - Prima Professione e rinnovazione dei voti (149-156)

4 - Formazione dei Professi (157-161)

5 - Professione solenne (162-168)

6 - Ministeri e Ordini sacri (169-170)

7 - Formazione permanente (171)

PARTE SECONDA: LE STRUTTURE DELLA CONGREGAZIONE

CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI (172-176)

CAPITOLO II - FUNZIONI DEI CAPITOLI, DEI SUPERIORI E DEI CONSIGLIERI

1 - I Capitoli (177-184)

2 - I Superiori (185-189)

3 - I Consiglieri (190-195)

CAPITOLO III - STRUTTURE GENERALI E CENTRALI

1 - Il capitolo generale (196-214)

2 - Il Superiore generale (215-223)

3 - Gli Assistenti generali (224-227)

4 - La consulta generalizia (228-230)

5 - Gli uffici centrali (231-237)

6 - I Visitatori (238-241)

CAPITOLO IV - STRUTTURE PROVINCIALI

1 - Le province (242-249)

2 - Il capitolo provinciale (250-264)

3 - Il Superiore provinciale (265-273)

4 - Il Consultori provinciali (274-275)

5 - La consulta provincializia e gli uffici provinciali (276-282)

CAPITOLO V - STRUTTURE LOCALI (283 articolazione)

I - La comunità locale (284 introduzione)

1 - Il capitolo locale (285-288)

2 - Il superiore locale (289-295)

3 - Il consiglio locale e gli uffici comunitari (296-300)

II - Le case religiose (301-307)

CAPITOLO VI - AMMINISTRAZIONE ECONOMICA (308-313)

Indice analitico

***** A *****

Abito religioso: 155

Accettazione

in Congregazione di aspiranti tramite le province: 244.1.c.

in Congregazione di aspiranti non per la via delle province: 218.c.

in Congregazione di un religioso già professo in altro istituto: 61.

di rinuncia di un vocale eletto al capitolo generale: 200.

di rinuncia di un vocale eletto al capitolo provinciale: 255

Accumulo di beni: 78.

Acquisto di immobili: 310.

Adattamento alla legislazione civile delle norme circa la Povertà: 230.1.o; 278.1.i.

Addetto agli infermi e agli ospiti: 300.

Adeguamento alle circostanze: 97.

Aggiornamento:

delle Costituzioni: 207.d.

delle attività: 294.b.

teologico e pastorale: 37; 171.1; 244.1.d.

culturale: 97.

nelle missioni: 109.

Aiuto:

alle case povere: 79.

alle province povere: 79.

Aiutanti del Maestro dei novizi: 143.

Amabilità:

nei superiori: 83.

in tutti: 95.

Amici: 20.2; 21; 22.1.

Amministrazione dei beni temporali: 75; 148; 152; 308; 312.1.

Amministrazione economica:

in genere: 308-313.

locale: 277.d; 278.1.i; 281; 287.e.

di case direttamente dipendenti dal Superiore generale: 305.b.

provincializia: 235; 277.d; 278.1.i; 281.

generalizia: 235.

straordinaria: 310; 230.1.o; 278.1.i.

Ammissione:

al postulato: 134; 269.1.f.

al noviziato: 135.2; 137; 147; 278.1.d.

alla prima professione: 150; 151; 278.1.d.

alla rinnovazione dei voti temporanei: 156; 278.1.d.

alla professione solenne: 164; 230.1.h; 278.1.e.

ai ministeri istituiti: 169; 269.1.a.

agli Ordini sacri: 170; 218.1.d; 278.1.e.

Amore:

di Dio: 12.

a Dio: 25; 67; 314.

alla Chiesa: 139.

alla Congregazione: 139.

al prossimo: 25.

fraterno: 12.

Angeliche: 199.1.

Animazione:

delle comunità: 35; 37; 83; 294.a.

della provincia: 269.e.

della Congregazione: 218.

Anziani: 42; 126.

Apostolato:

forme: 89-104.

missionario: 105-110.

nelle parrocchie: 111-113.

interparrocchiale: 114.

fra i giovani: 116-118.

nella scuola: 119-123.

in altri ambienti: 124-127.

Archivio:

generalizio: 237.

provincializio: 154.1; 156.2; 237; 273; 273.1; 282.

locale: 154.1; 156.2; 282; 299.

della casa di noviziato: 155.

Archivista:

generale: 231.e; 237.

provinciale e locale: v. Cancelliere.

Argomento dei capitoli: 179.1.

Ascesi: 27-31; 68.

Aspiranti:

alla vita barnabita: 131-148.

non provenienti dalle province: 218.c.

Assicurazioni: 75.

Assistenti generali: 224-227; 175; 190; 197; 207.c; 211; 218.f; 223; 227.2-3; 228; 231; 269.c.

Assistenza sociale e sanitaria: 312.g.

Associazione Ex Alunni: 122.2.

Assoluta (maggioranza): 181.b; 212; 363.b.

Astensioni: 181.

Atti:

amministrativi ed economici: 269.h.

comunitari: 287.a.

dei capitoli: 297.c.

della casa: 297.c; 299.

della consulta generalizia: 236.

di amministrazione straordinaria: 278.1 i; 310.

Attiva: v. Voce.

Atto di nomina:

del Delegato provinciale: 280.

del Visitatore: 240.

Autonomia:

in generale: 173.

delle province: 244; 269.f.

Autorità centrali della Chiesa: 218.g.

Autorità-Servizio: 35.

Avvento: 29.1.

Avvisi (capitolo degli): 37.

Azione apostolica: 5; 11; 12; 17; 26.

*****B*****

Ballottaggio: 184.1.

Barnaba: v. San Barnaba.

Barnabiti: 1; 2; 4.

Battesimo: 7; 89; 149; 154.3.

Beatificazione (cause di): 230.1.n; 234.

Beatitudini: 91.

Bene:

comune: 33; 52; 83.

delle persone: 184.3.

delle comunità: 184.3.

della Congregazione: 184.3; 202; 244; 269.f.

Benefattori: 20.2; 22.1.

Beni (trasferimento di): 229.h.

Beni immobili: 310.

Beni temporali: 70; 71; 72; 75.1; 77; 78; 269.i; 308; 312.1.

di un novizio: 147.2; 152.

di un professore temporaneo: 154.2; 168; 278.1.g.

della Congregazione: 309, 311.

delle province: 265; 281; 309; 311.

delle comunità: 298; 309; 311.

di una casa che viene soppressa: 303.1.

Bibbia: v. Sacra Scrittura.

Biblioteca:

della curia generalizia: 47.2.

di San Barnaba: 47.2.

Bibliotecario: 300.

Bilanci (v. anche Rendiconti):

in genere: 312.b, c.

dell'amministrazione provincializia: 229 .g; 230.1.q; 277.d; 278.1.i.

dell'amministrazione locale: 277.d; 278.1.i.; 287.e.

Biografia (cenni biografici): 22.2.

Breviario: v. Liturgia delle ore.

*****C*****

Cancelliere:

generale: 231.d; 236; 282; 312.d.

provinciale: 269.1 .b; 282; 312.d.

locale: 299; 312.d.

Candidati al sacerdozio: 2.

Canonizzazione (cause di): 230.1.n; 234.

Capacità:

di acquistare: 7; 74; 309.

di alienare: 73; 309.

di amministrare: 309.

di possedere in comune: 72; 309.

Capitolari (Atti): 297.c.

Capitolari: v. Rappresentanti ai capitoli.

Capitoli:

in genere: 177-184; 36; 37; 81; 102; 107; 171; 173; 175.

vari tipi: 37.

degli avvisi: 37.

delle colpe: 37.

di revisione di vita: 29.1.

Capitolo:

generale ordinario: 196-214; 20.1; 158; 217; 219; 223; 234; 235; 247; 249; 287.f; 302; 305.c; 307.

generale straordinario: 205; 211.

provinciale ordinario: 250-264; 20.1; 37.2; 123; 158; 205.b; 218.h; 230.1.b; 245; 259.b; 261; 268; 278.1.f; 281; 287.f.

provinciale straordinario: 230.1 .b; 278.1 a.

provinciale plenario: 256.

locale: 285-288; 26.1; 31.2; 37.2; 40.1; 52; 137; 148; 150; 150.1; 156; 164; 169; 170; 239; 253; 262; 263.b; 278.1.d, g; 288; 288.1; 300; 310.

Carisma: 9; 25; 91; 314.

Carità: 6; 8; 9; 20.2; 21; 28; 32; 43; 93; 94; 314.

Carità fraterna: 32-43; 12; 14; 29; 51; 55; 56; 59; 69; 218.b.

Casa (Atti della): 297.c.

Casa generalizia: 217.2.

Case religiose: 301-307; 33; 43; 230.1.i; 283; 309.

direttamente dipendenti dal Superiore generale: 197; 218.1.c; 230.1.a, m; 235; 304; 305.

temporaneamente dipendenti dal Superiore generale: 306; 306.1.

interprovinciali: 230.1.i; 278.1.h; 307.

di noviziato: 141; 142; 143; 154.1; 230.1.l.

di ministero: 114; 115.

nelle missioni: 107.3.

povere: 79; 313.

Castità: 63; 65-69.

Cause di beatificazione e di canonizzazione: 230.1.n; 234.

Celebrazione:

eucaristica: 15; 22.

penitenziale: 29.1.

Celibato consacrato: 65.

Cenni biografici: 22.2.

Chierici regolari: 90; 187.

Chiesa: 5; 6; 13; 17; 18; 20; 25; 45; 47.1; 62; 63; 81; 84; 89; 99; 100; 101; 102; 104; 105; 108.3; 117; 119; 120; 128; 149; 157; 162; 172; 214; 218.g; 314.

locale: 108.3.

particolare: 98; 103; 108.2; 111; 122.1; 130; 269.f; 284; 293.g; 294.b; 301.

Chiese:

parrocchiali: 111-113.

non parrocchiali: 114-115.

Chiusura di case: 207.e.

Clemente VII: 2.

Clero locale: 4; 92; 108.2; 125.

Clima di famiglia: 69.

Coadiutori (Fratelli): 2; 9.

Coadiutori del Maestro di noviziato: 143.

Collaboratori laici: 287.b; 312.f; v. Cooperatori.

Collaborazione:

con la Chiesa: 214.

coi Vescovi: 4; 33; 90; 92; 111.

col clero locale: 4; 92; 108.2.

con le Angeliche: 99.1.

con le famiglie religiose: 99; 99.1.

con altre forze ecclesiali: 129.1.

coi laici: 108.2; 118; 293.f.

coi Superiori: 82.

comunitaria: 33.

missionaria: 107.2.

Collegiale:

governo generale: 230; 230.1.a-q.

governo provinciale: 278; 278.1 .a-l.

Colpe (capitolo delle): 37.

Competenze:

della consulta generalizia: 230; 230.1.

della consulta provincializia: 278; 278.1-2.

dei responsabili degli uffici provinciali: 279.1.

Compiti:

del capitolo generale: 207.

del capitolo provinciale: 261.

del capitolo locale: 287.

del Superiore generale: 218.

del Superiore provinciale: 269.

del Superiore locale: 293.

del Visitatore: 240.1.

dell'economista generale: 235.

dell'economista provinciale: 281.

dell'economista locale: 298.

del cancelliere generale: 236.

del cancelliere provinciale: 282.

dell'archivista generale: 237.

Complementarietà: 9.

Comprensione: 83.

Comunione:

eucaristica: 15.

fraterna: 32-43; 8; 11; 28.

Comunicazioni sociali: 39; 126.

Comunità: 32-43.

locale: 13; 15; 19; 19.1; 20; 20.2; 22; 28; 29.1; 35; 40; 43; 44; 53.2; 59; 69; 81; 98; 99; 103; 107.2; 130; 135.1; 135.4; 137; 158; 171.1; 173; 229.h; 269.i; 270; 283; 284; 298; 298.1.

provinciale: 173.

del noviziato: 143; 148; 150.

parrocchiale: 113,1; 113,3

scolastica: 122.1.

educativa: 122; 122.2.

Concordia: 35.

Condivisione dei beni: 313.

Confessione:v. Riconciliazione.

Configurazione a Cristo: 31.

Confratelli temporaneamente fuori comunità: 42.

Congregazione: 1; 2; 3; 5; 6; 9; 13; 20; 31.2; 43.1; 47.1; 56; 57; 59; 60; 61; 64; 84; 92; 98; 100; 103; 104; 105; 106; 108.2; 110; 113; 116; 119; 123; 124; 126; 130; 151; 157; 162; 172; 174; 185; 186; 196; 214; 244.1.f; 247; 260; 266; 283; 299; 308; 309.

Consacrazione a Dio: 1; 7; 104; 149; 162; 314.

Consigli evangelici: 11; 139.

Consigli (strutture): 173; 175; 190; 193; 194; 195; 195.1

Consiglieri: 83; 190; 191.

Consiglio:

generalizio: 228-230.

provincializio: 274-278.

locale: 296-297; 294; 299.

sua convocazione: 195.

Consulta:

generalizia: 228-230; 56; 57; 60; 61; 75.1; 142; 145; 146; 156; 158; 160; 161; 164; 170; 200; 201; 203; 204.1; 206; 209; 210; 213; 217.2; 218.1; 221; 232; 234; 235; 236; 238; 241; 248; 249; 256; 257; 262; 263.c; 264; 264.1; 267; 272.1; 291; 292; 303; 305.a; 305.c; 306; 306.1; 307; 310.

provincializia: 276-279; 57; 60; 61; 75.1; 123; 137; 145; 146; 148; 150; 152; 156; 160; 161; 164; 169; 170; 204.1; 205.b; 223; 239; 255; 257; 262; 263.a; 264.1; 270.1; 280; 281.1-2; 282; 291; 292; 295; 298.1; 307; 310.

Consultazione dei religiosi:

in genere: 174.a.

per il capitolo generale: 206; 247.

per il capitolo provinciale: 258.

per la designazione del Superiore provinciale: 266.1.

per la nomina del Superiore locale: 291; 305.a.

Consultivo (voto): 192.

Consultori provinciali: 274-278; 190; 251; 269; 270; 272.1.

Contabilità dei vari settori: 297.b; 312.e.

Continuità di governo: 213.

Contributi finanziari:

delle comunità per la Congregazione: 244.1.e; 277.d.

delle comunità per la provincia: 244.1.e; 277.d.

delle province per la Congregazione: 229.f; 230.1.p.

Convenzione parrocchiale: 113.2.

Conversione del cuore: 27; 28; 29.

Convocazione:

dei capitoli in genere: 179.

del capitolo generale: 203; 218.1.a; 223.

del capitolo provinciale ordinario: 257.

del capitolo provinciale straordinario: 263.

del capitolo locale: 285; 286.

dei consigli: 195.

Cooperatori laici: 100; 122; 122.1; v. anche Collaboratori.

Correzione fraterna: 29; 29.1.

Costituzioni: 6; 37; 61; 75.1; 80; 81; 83; 84; 85; 113; 128; 138; 139.1; 179; 207.d; 209; 215; 230.1.i; 235; 244; 246; 250; 257; 265; 278; 279; 281; 300; 314.

Crisi di vocazione: 55.

Cristo: 3; 7; 8; 13; 17; 31; 31.2; 32; 35; 62; 65; 76; 88; 90; 91; 92; 94; 108; 120; 314.

Croce: 31; 88; 93; 147.1.

Crocifisso: 3; 127.

Culto:

eucaristico: 16.

mariano: 23;

a S. Paolo: 24; 25.

al S. Fondatore: 25.

ai Santi della Congregazione: 25.

Cultura: 92; 110.2; 126.

Cura degli oggetti comuni: 41.

Curia generalizia: 47.2.

Curricolo formativo: 131; 159.

Custodia del cuore: 30.

*****D*****

Data dei capitoli: 179.1.

Decentramento: 173.

Decisioni:

dei capitoli: 81; 83; 85; 87; 175.

dei consigli: 175.

Decreti: v. Delibere.

Defunti: 21.

Delegato:

provinciale: 278.1.b; 280.

per la visita canonica alla sede provincializia: 270.1; 278.1.b.

a ricevere la professione: 153; 167.

a ricevere la rinnovazione dei voti: 156.1.

Delegazioni: 229.d.

Deliberativo (voto): 193.

Delibere:

del capitolo generale: 184.4; 207; 209; 229.a; 230.1.i; 277.a.

del capitolo provinciale: 184.4; 230.1.c; 264; 264.1; 277.a.

Demolizione di immobili: 310.

Deroghe:

alle Costituzioni: 209; 230.1.i.

ai decreti del capitolo generale: 209; 230.1.i.

ai decreti del capitolo provinciale: 264.1.

agli ordinamenti provinciali: 264.1.

Designati nelle elezioni: 184.1.

Designazione del Superiore provinciale: 266.1; 267.

Destinazione:

dei religiosi: 229.c; 269.b; 284.

dei beni temporali: 308.

Devozione:

mariana: 23.

a S. Paolo: 24; 25.

al S. Fondatore: 25.

ai Santi della Congregazione: 25.

Dialogo: 33; 82; 122.

Dignità della persona: 83; 117; 174.

Dimissione:

dalla Congregazione: 58; 59.

di un novizio: 148; 269.1.f.

di un professo di voti temporanei: 156; 230.1.h.

Dimissioni:

dei Superiori in genere: 189.

del Superiore generale: 223.

del Superiore provinciale: 272.

Dipendenza: 70.

Direzione spirituale: 139.3.

Diritto:

comune: 57; 58; 59; 60; 64; 113; 152; 153; 154.2; 165; 172; 215; 240; 302; 303.1; 309; 310; 311.

particolare (o proprio): 64; 152; 154.2; 172; 303.1; 309; 311.

Discernimento comunitario: 28.

Discreti: 190; 285; 296; 296.1.

Discrezione nell'uso dei beni: 78.

Dispensa dallo svolgimento di un capitolo provinciale ordinario: 262; 278.1.a.

Disponibilità: 95; 112.

Disposizioni:

del Superiore generale: 236.

della consulta generalizia: 236.

circa i beni temporali: 152; 278.1.g.

Distribuzione equa dei beni: 269.i.

Docenti laici: 122.1.

Documenti:

per l'ammissione al noviziato: 147.

per l'ammissione alla professione solenne: 167.

della tradizione barnabita: 139.1.

di proprietà: 312.d.

Documento:

della professione: 154.1; 167.

della rinnovazione dei voti: 156.2.

Domanda scritta:

per l'ammissione al noviziato: 137.

per la prima professione: 151.

per l'ammissione alla professione solenne: 164.

per l'ammissione ai ministeri istituiti: 169.

per l'ammissione agli Ordini sacri: 170.

Donazioni: 310.

Doni dello Spirito Santo: 9.

Durata:

del mandato del Superiore generale: 217.

del mandato del Superiore provinciale: 267.

del Vicario generale: 225.

del Vicario provinciale: 274.

degli Assistenti generali: 227.

dei Consultori provinciali: 275.

del Visitatore: 239; 240.

degli incaricati degli uffici centrali: 232.

degli incaricati degli uffici provinciali: 279.1.

dell'economo provinciale: 281.1.

del postulato: 135.3-4; 136.

del noviziato: 147.

dei voti temporanei: 156; 165.

delle delibere capitolari: 184.4.

delle disposizioni del Superiore generale: 218.2.

***** E *****

Economo:

in genere: 312.

generale: 231.c; 235; 305.b; 311.

provinciale: 269.1.d, h; 281; 281.1-2; 298.t; 311.

locale: 269.h; 269.1.c; 298; 298.1; 311.

Ecumenismo: 126.

Educazione della gioventù: 119-123.

Effetti civili della rinuncia ai beni temporali: 168; 168.1; 172.

Egoismo: 308.

Eleggibilità per il capitolo generale: 198.

Elettivi (membri del capitolo): 197; 251.

Elezione (v. anche Nomina):

in genere: 174.a; 184.1-2.

del Preside del capitolo generale: 212.

del Superiore generale: 217; 217.1.

degli Assistenti generali in capitolo: 227; 227.1; fuori capitolo: 227.2.

dei Consultori provinciali: 275.

dei rappresentanti della provincia al capitolo generale: 260.

dei rappresentanti delle comunità al capitolo provinciale: 253.

per lettera: 227.2.

Erezione:

di una provincia: 207.e; 247.

di una pro-provincia: 207.e; 229.d; 230.1.1; 247; 248.

di case interprovinciali: 307; 230.1.1.

di un noviziato: 142; 230.1.1.

Esame di coscienza: 28.

Esempio nell'osservanza: 83.

Esercizi spirituali: 26; 125.

Esperienze in atto: 277.c; 278.2.

Esperti ammessi ai capitoli: 178.1; 201.

Età:

del Superiore generale: 216.

del Superiore provinciale: 266.

del Superiore locale: 290.

del professando: 151.

Eucaristia: 3; 13; 14; 15; 16; 17; 22; 297.c.

Evangelizzazione: 108; 119.

Ex alunni: 122.2.

Exclaustrazione: 58.

Ex officio (partecipanti ai capitoli): 197; 251; 252.

***** F *****

Facoltà del Visitatore: 240; 241.

Famiglia dei confratelli: 43.1; 121; 126.

Famiglie religiose: 99; 99.1; 218.g; 269.d.

Fede: 8; 18; 21; 25; 34; 82; 91; 94.

Fedeltà alla vocazione: 54.

Fervore: 25; 93.

Fine della riforma dei costumi: 3.

Fondatore (Santo): 3; 15; 25; 77; 93; 99.1; 100; 125; 127; 215; v. anche Zaccaria (S. Antonio M.).

Fondazione di case: 107.3; 207.e; 230.1.1; 301; 302; 303.

Formazione:

degli aspiranti alla vita religiosa: 244.1.c.

delle vocazioni: 131-161; 218.d; 269.g.

dei novizi: 138-140.

dei professi: 157-161; 278.1.g.

postnoviziale: 61.

permanente: 97; 110.2; 171; 171.1.

Formula della professione: 154; 154.1; 167.

Fratelli coadiutori: 2; 10.

***** G *****

Gesù: 26; v. Cristo.

Giovani: 116-118; 4.

Giustizia: 77.

Governo collegiale:

generale: 230; 230.1.a-q.

provinciale: 278; 278.1.a-l.

Gruppi:

giovanili: 116.

laicali: 100; 287.b.

***** I *****

Immobili: 310.

Impedimento permanente:

del Superiore generale: 223.

del Superiore provinciale: 272.

Impossibilità di convocazione del capitolo generale: 204.1.

Inabilità:

del Superiore generale: 223.

del Superiore provinciale: 272.

Incaricati:

degli uffici centrali: 218.1.b; 232.

degli uffici provinciali: 279; 279.1.

degli uffici di comunità: 87.1; 300.

della formazione dei professi: 158.

della formazione dei novizi: 143.

delle vocazioni: 300.

Incarichi di Congregazione: 174.b; 176.

Incontri:

comunitari: 29.1; 37.1; v. anche Capitolo.

intercomunitari: 37.1.

Indicazione del Superiore provinciale: 266.1; 267.

Infermi: 42; 126; 300.

Insegnamento nelle università: 47.1.

Interparrocchiale (apostolato): 114.

Interpretazione:

delle Costituzioni: 207.d; 209; 230.1.i.

dei decreti del capitolo generale: 209; 230.1.i.

dei decreti del capitolo provinciale: 264.1.

degli ordinamenti provinciali: 264.1.

Interprovinciali:

case: 230.1.i; 278.1.h; 307.

noviziati: 142.1; 146.

studentati: 161; 230.1.d.

Istituti scolastici: 116.

***** L *****

Laici: 17.1; 100; 108.2; 115; 287.b; 293.f.

Lavoro: 49-52; 33; 69; 76; 76.1; 77.

Legati: 297.c; 310.

Legislazione civile: 75.1; 168.1; 172; 230.1.o; 278.1.i; 311; 312.g.

Lettera:

(elezione per): 227.2.

(voto per): 175.

Lettura a tavola: 40.1.

Limitazione dei poteri:

al Superiore provinciale: 221; 230.1.f.

al Superiore locale: 221; 230.1.f.

Limiti all'autonomia delle province: 244.

Liturgia:

eucaristica: 13; 14.

delle ore: 13; 17; 17.1.

celebrazioni: 19.

formazione liturgica: 139.2.

libri liturgici: 154.

testi liturgici: 18.

Locazione di immobili: 310.

Lusso: 76.1.

***** M *****

Madre della Divina Provvidenza: 23.

Maestro:

del noviziato: 143; 144; 145; 146; 148; 150.1; 230.1.d-e; 278.1.b.

dello studentato: 159-161; 230.1 .d-e.

Maggioranza: 181; 194; 263.b.

Malati: 42; 126; 300.

Mandato (vincolo di): 202.

Maria SS.: 23.

Maria (nome): 154.3.

Maturità personale: 34; 68.

Meditazione: v. Preghiera.

Membri:

del capitolo generale e provinciale: 197-202; 251-256.

supplenti: 200; 255.

delle province: 243; 243.1.

Mezzi di comunicazione sociale: 39.

Milano: 2; 47.2.

Ministeri istituiti: 169; 269.1 .a.

Missionari: 107.1; 108; 108.1-2; 109; 110.1-2.

Missioni: 105-110; 4; 125.

Moderatori del capitolo generale straordinario: 211.

Moderazione nell'uso dei beni: 78.

Modifica:

delle Costituzioni: 208.

di una provincia: 207.e; 229.d; 230.1.1; 247; 248.

di una pro-provincia: 207.e; 247; 229.d; 230.1.1; 247; 248.

Mondo: 6; 7; 20; 102.

Morte:

del Superiore generale: 223.

del Superiore provinciale: 272.

di un confratello: 22; 22.1.

di un novizio: 147.3.

Mortificazione: 3; 76.1; v. Ascesi.

Motivazione scritta delle decisioni della consulta generalizia: 229.1.

Movimenti:

giovanili: 116.

laicali: 100; 244.1.f; 287.b.

***** N *****

Necessità della provincia e della Congregazione: 313.

Negligenza: 28.

Nomina:

del Superiore provinciale: 267; 230.1.d.

del Superiore locale: 291; 278.1.b.

del Superiore delle case direttamente dipendenti dal Superiore generale: 305.a.

del Vicario generale: 225.

del Vicario provinciale: 274.

del Vicario locale: 295.

del Visitatore: 230.1.d; 238; 239.

dell'Osservatore al capitolo provinciale: 254.

del Delegato provinciale: 278.1.b; 280.

del Delegato per la visita canonica alla sede del Superiore provinciale: 278.1 .b.

dei responsabili degli uffici centrali: 232.

dei responsabili degli uffici provinciali: 279.1.

del Maestro del noviziato: 145; 146; 230.1.d; 278.1.b.

del Maestro dello studentato: 160; 161; 230.1.d; 278.1.b.

dell'economista provinciale: 269.1 .d; 281.1.

dell'economista locale: 269.1 .c; 298.1.

del cancelliere provinciale: 269.1.b; 282.

Norme per la formazione:

degli aspiranti alla vita religiosa: 131; 133.1.

dei professi: 158; 278.1.g.

Noviziato: 138-148; 61; 135.2; 137; 230.1.d; 230.1.1; 269.1.f; 278.1.d.

Novizi (requisiti e formazione): 138-140; 147.

Numero dei rappresentanti:

al capitolo generale: 199.

al capitolo provinciale: 252.

***** O *****

Obbedienza: 80-88; 63; 172.

Orario di comunità: 40; 53.1; 287.a.

Oratorio giovanile: 116.

Orazione: v. Preghiera.

Ordinamenti:

in genere: 85; 128.

provinciali: 113.1; 175; 186; 230.1.c; 244; 245; 251; 252; 256; 258; 264.1; 265; 266.1; 272; 275;
278.1.1; 279; 279.1; 281; 295.1; 300.

Ordinario del luogo: 48; 113; 113.2.

Ordini sacri: 170; 218.1.d; 278.1.e.

Organismi:

ecclesiastici: 269.d.

internazionali: 218 .g.

Organo collegiale:

generale: 230; 230.1.a-q.

provinciale: 278; 278.1.a-1.

Origini (spirito delle): 6.

Ospitalità: 43.

Ospiti (addetto agli): 300.

Osservanza:

delle costituzioni: 84; 314.

degli ordinamenti e dei decreti: 85.

regolare: 87; 218.b; 269.a; 293.a.

Osservatori ai capitoli: 178.1; 218.h; 254.

***** P *****

Paesi in via di sviluppo: 104; 104.1.

Paolo (San): 1; 10; 23; 49; 93; 104; 105; 124; 139.1; 154.

Papa: 89; 90; 172.

Parenti: 20.2; 21; 22.1.

Parere dei consiglieri: 191.

Parità di voti: 182.

Parola di Dio: 8; 17.

Parrocchia: 111-113; 4.

Parroco: 113; 113.1; 113.3.

Passaggio ad altra congregazione: 58.

Passione di Cristo: 42.

Passiva: v. Voce.

Patrimonio: 287.d; 312.d.

Patristica: 18.

Penitenza: 27-31; 11.

Pensioni: 75.

Perfezione: 139.

Permanenza temporanea fuori Congregazione: 56; 57; 230.1.h.

Perseveranza nella vocazione: 54.

Plenario (capitolo provinciale): 256.

Pontefice Romano: 172; v. Papa.

Popolo di Dio: 84; 92; 104; 115; 121.

Postulato: 133-137; 61; 269.1.f.

Postulatore generale: 231.b; 234.

Potestà ordinaria:

del Superiore generale: 215.

del Superiore provinciale: 265.

Poveri: 31.1-2; 76; 76.1; 77; 77.1; 91; 108.1; 126.

Povertà: 70-79; 53.2; 63; 230.1.o; 278.1.i.

Precetto scritto: 86; 230.1.g; 278.1.f.

Prefetto:

degli infermi: 300.

degli ospiti: 300.

di sacrestia: 300.

Preghiera: 12-26; 8; 11; 30; 33; 39; 96; 217.1; 269.e.

Preparatorio (capitolo provinciale): 259.a; 260; 261.

Preparazione alla professione solenne: 166.

Preposito: 83; 185; v. anche Superiori.

Presbiterato: 187; 266; 290; v. Ordini sacri.

Preside del capitolo generale: 186; 211; 212.

Prestiti: 77; 310.

Preventivo (bilancio): 312.b.

Privilegi (assenza di): 174.b.

Procuratore generale: 231.a; 233.

Professione religiosa:

in genere: 62; 63; 64; 314.

prima: 149-156; 74; 167; 278.1.d.

solenne: 162-168; 73; 154; 230.1.h; 278.1.e.

Programmazione:

generale: 229.a; 260.

provinciale: 102.1; 244.1.b; 277.b.

locale: 102.1; 171.1; 269.e; 287.a.

pastorale: 102; 102.1; 118.

economica: 229.e; 244.1.b; 287.e.

Promozione:

umana: 77; 108; 119.

vocazionale: 117; 129; 130; 269.g.

Promotori nel capitolo generale: 211.

Proporzionalità fra i membri dei capitoli: 197; 199; 251.

Proposte delle comunità al capitolo provinciale: 287 .f.

Proprietà: 72; 73; 74; 75.1; 312.d; v. Beni temporali.

Pro-province: 173.1; 207.e; 229.d; 230.1.1; 246; 247; 248.

Proroga di un capitolo provinciale: 262; 278.1.a.

Province: 242-249; 79; 103; 107.1-2; 127; 141; 207.e; 229.d; 229.h; 230.1.1; 247; 248; 261; 279.2; 284; 294.b; 303; 306; 306.1; 309.

Provvedimenti del Visitatore: 241.

Provvidenza: 71.

Provvidenza (Madre della divina): 23.

Pubblicazioni: 47.2; 48.

**** Q ****

Qualificata (maggioranza): 181.a; 205.b; 208; 212.

Quaresima: 29.1.

***** R *****

Raccoglimento: 39.

Rappresentanti:

delle comunità al capitolo provinciale: 174.a; 253; 278.1.f; 287.f.

delle province al capitolo generale: 174.a; 199; 230.1.a; 260.

delle pro-province e delle case direttamente dipendenti dal Superiore generale al capitolo generale: 230.1.a; 249; 305.c.

Rappresentatività nel capitolo generale: 1.99.

Ratifica:

della convocazione del capitolo provinciale: 259.

della nomina del Superiore locale: 230.1.e; 291.

della nomina del Maestro di noviziato o studentato: 145; 160; 230.1.e.

della nomina del vicario locale: 230.1.c; 295.

degli ordinamenti provinciali: 230.1 .c; 245.

di interpretazioni o deroghe agli ordinamenti provinciali: 230.1.c; 264.1.

dei decreti del capitolo provinciale: 230.1 .c; 264.

di interpretazioni o deroghe ai decreti del capitolo provinciale: 230.1.c; 264.1.

Realta' terrestri: 30.

Registri:

delle SS. Messe: 297.c.

delle professioni: 154.1.

Regolamento:

del capitolo generale: 203; 210; 212; 217; 227.

del capitolo provinciale: 264.

economico: 312.1.

Relativa (maggioranza): 181 .c.

Relazione:

del Visitatore: 241.

del Postulatore generale: 234.

dell'Economo generale: 235.

del Superiore provinciale dopo la visita canonica: 270.

della consulta provincializia al Superiore generale: 278.2.

del maestro di noviziato: 150.1.

Religiosi che non formano capitolo: 278.1.g; 288.1.

Rendiconti economici: 229.d; 230.1 .q; 3 12.c.

Requisiti:

per il Superiore generale: 216.

per il Superiore provinciale: 266.

per il Maestro dei novizi: 144.

per i novizi: 147.

Residenza del Superiore provinciale: 269.1 e.

Responsabili (v. anche Incaricati):

degli uffici centrali: 231.

degli uffici provinciali: 279.1.

degli uffici di comunità: 293.c.

Responsabilità comune: 34.

Revisione:

di vita: 29.1; 37; 77.1; 101; 269.e; 294.a.

dei rendiconti economici: 312 .c.

Riammissione in Congregazione: 60; 230.1.h; 278.1.e.

Richiesta scritta: v. Domanda scritta.

Riconciliazione (sacramento della): 28; 29.

Ricorrenze della Congregazione: 31.2.

Rieleggibilità:

degli Assistenti generali: 227; 227.2.

del Superiore provinciale: 267.

del Superiore locale: 292.

Riforma dei costumi: 3.

Rimozione:

di un Assistente generale: 227.3; 230.1.f.

di un Superiore provinciale: 221; 230.1.f; 272.1.

di un Superiore locale: 221; 230.1.f.

Rinnovamento interiore: 3.

Rinnovazione dei voti: 156; 278.1.d; 287.g.

Rinuncia:

di un designato: 184.1.

di partecipare al capitolo generale: 200; 230.1 .a.

di partecipare al cap. provinciale: 255; 278.1.f.

ai beni temporali prima della professione: 168.

Riposo: 39; 53; 53.2; 109.

Rispetto della persona: 83; 117; 174.

Ritiro spirituale: 26.1.

Rito:

della professione: 154; 155; 167.

della rinnovazione dei voti: 156.1.

della croce all'inizio del noviziato: 147.1.

Riunioni: 36; 269.e; v. anche Capitoli.

Roma: 47.2.

**** S ****

Sacerdoti: 2; 125.

Sacramenti: 4; 28; 90.

Sacra Scrittura: 18; 37; 45; 139.1.

Sacrificio: 31; 88.

San Barnaba: 2; 47.2.

Santa Sede: 208; 223; 233; 310.

Santi: 5; 18; 25.

Scheda (votazione per): 184.1.

Scienze umane: 132.

Scopo delle fondazioni: 301.

Scrittura: v. Sacra Scrittura.

Scrutatori: 184.2.

Scrutini di elezione: 212.

Scuole: 119-123; 4; 116.

Sede:

del Superiore generale: 217.2.

del Superiore provinciale: 269.1 e.

Segreto:

nelle votazioni: 183.

sui lavori capitolari: 184.3

Semplicità di comportamento: 41.

Sequela di Cristo: 7; 62; 70.

Servizio:

apostolico: 1; 7.

dell'autorità: 35; 83; 174.b.

missionario: 110.1.

Silenzio: 30; 39.

Sobrietà: 31.1.

Solidarietà: 77.

Soppressione:

di una provincia: 207.e; 247.

di una pro-provincia: 207.e; 229.d; 230.1.i; 247; 248.

di una casa: 207.e; 230.1.i; 302; 303.

Sorteggio: 184.1.

Sospensione:

di un Assistente generale: 227.3; 230.1.f.

di un Superiore provinciale: 221; 230.1 .f.

di un Superiore locale: 221; 230.1.f.

Sovvenzioni: 75.

Speranza: 8.

Sperimentazione: v. Esperienze.

Spirito:

della Congregazione: 6; 218 .a.

del S. Fondatore: 125.

di famiglia: 37.1; 132.1.

di penitenza: 30; 31.1.

di servizio: 35; 83; 174.b.

missionario: 104.1; 106; 107; 107.2.

paolino: 104.

Spirito Santo: 3; 9; 13; 20.1; 95; 101; 214; 314.

Spiritualità della Congregazione: 98; 139.1.

Stampa di libri: 48.

Stato (legislazione civile): 75.1; 168.1; 172; 230.1.o; 278.1.i; 311; 312.g.

Stile di vita: 77.1; 78; 108.1; 139; 278.1.g.

Stipendi: 75; 312.f.

Storia della Congregazione: 139.1.

Straordinario:

capitolo generale: 205; 211.

capitolo provinciale: 259.c; 263; 278.1.a.

Strutture:

principi: 172-176.

generali e centrali: 196-241; 173

provinciali: 242-282; 173.

locali: 283-300; 173.

Studentato:

provinciale: 160; 230.1.e.

interprovinciale: 161; 230.1 .d.

Studio: 44-48; 4; 39; 97; 139.1.

Suffragi: 21; 22; 22.1; 147.3.

Suore Angeliche: 99.1.

Superfluo: 76.1.

Superiore (v. anche Preposito):

generale: 215-223; 56; 57; 60; 61; 142; 146; 153; 161; 164; 165; 167; 170; 186; 197; 200; 203; 207.c; 225; 227.2-3; 228; 231; 232; 238; 241; 254; 256; 264; 267; 268; 269.c; 270; 272.1; 278.2; 279.2; 286; 305.a.

provinciale: 265-273; 40; 59; 134; 135.1; 135.4; 136; 137; 143; 145; 147.2; 148; 150; 152; 153; 156; 160; 167; 169; 171.1; 186; 197; 218.f; 223; 227.2; 229.c; 230.1.d; 239; 243; 249; 251; 255; 257; 269.c; 274; 276; 280; 281.1; 286; 291; 293.e; 298.1.

pro-provinciale: 246; 186.

locale: 289-295; 15; 26.1; 35; 156; 156.1; 230.1.e; 251; 278.1.b; 284; 288; 296; 298; 299.

della casa generalizia: 217.2.

delle case direttamente dipendenti dal Superiore generale: 218.1.c; 305.a.

Superiori:

in genere: 52; 80; 81; 82; 83; 87; 110.1-2; 113; 113.1-2; 173; 185; 188; 190; 192; 193; 195; 207.c; 311; 312.a.

maggiori: 86; 104.1; 107; 163; 166; 186.

Supplenti:

al capitolo generale: 197; 200.

al capitolo provinciale: 251; 255; 287.f.

***** T *****

Tempi:

esigenze dei: 4; 172; 214.

futuri: 62.

liturgici: 29.1; 31.2.

Tempo (sua preziosità): 39.

Tempo libero: 53.

Temporanea (professione): v. Professione prima, Voti.

Teologia spirituale: 139.1.

Testimoni:

alla prima professione: 153.

alla rinnovazione dei voti: 156.1.

Testimonianza: 66; 71; 78; 89; 108.1; 301.

Tiepidezza: 28.

Tradizioni della Congregazione: 3; 4; 7; 13; 16; 23; 29; 36; 43; 44; 101; 147.1; 154.3; 155; 185; 214.

Trasferimento:

dei beni: 229.h.

dei religiosi: 269.b; v. anche Destinazione.

Trasformazione di immobili: 310.

Trento (concilio): 3.

Trinità: 154.

***** U *****

Uffici:

in genere: 173; 174.b; 176.

centrali: 231-237; 107.1; 207.e; 218.1.b; 229.d-e; 235.

provinciali: 279-281; 218.1.e; 277.b; 281.1.

di comunità: 298-300; 38; 87.1; 287.a; 293.c.

economici: 311.

Ufficio centrale economia: 229.e; 235.

Ufficio centrale missioni: 107.1.

Ufficio provinciale economia: 281.1.

Uguaglianza: 79.

Umiltà: 47.

Università: 47.1.

Uscita dalla Congregazione: 58; 59.

Uso dei beni temporali: 72; 75.1; 152; 154.2; 308.

Usufrutto dei beni temporali: 152.

***** V *****

Vacanze: 53.2.

Validita':

del capitolo: 180.

del consiglio: 194.

Vangelo: 26; 29; 81; 94; 101; 106; 108.

Vendita di immobili: 310.

Vescovi: 4; 89; 90; 111; 269.d.

Vicario:

generale: 186; 222; 223; 225.

provinciale: 186; 271; 272; 272.1; 274.

locale: 156.1; 278.1.c; 295; 295.1.

Vincolo di mandato: 202.

Visita canonica:

del Superiore generale: 220.

del Superiore provinciale: 270.

del Visitatore: 220; 238.

alla sede provincializia: 270.1; 278.1.b.

Visitatore: 238-241; 220; 230.1.d,g; 278.1.a.

Vita comune: 7-61; 69; 109; 112; 139.

Vita futura: 8.

Vitalizi: 310.

Vocali: 178; 198; 251; 269.1.e; 285; 288; 305.c; v. Voce attiva e passiva.

Vocazionale: v. Promozione.

Vocazioni: 128-132; 11; 12; 39; 108.3; 110; 117; 129; 129.1.

Voce attiva e passiva: 163; 178; 190; 198; 306.1.

Volontà di Dio: 12; 30; 35; 62; 63; 80; 81; 84; 261.

Votazioni: 180-184; 174.a.

Voti religiosi:

in genere: 62-64; 149; 154.

di castità: 65-69.

di povertà: 70-79.

di obbedienza: 80-88.

temporanei: 150-156; 72; 74; 75; 165; 278.1.d; 287.g.

solenni: 162-168; 73.

Voto:

collegiale: 193.

consultivo: 192.

deliberativo: 193.

degli economi: 235.1; 281.2.

nullo: 181.

per lettera: 175.

***** Z *****

Zaccaria (S. Antonio M.): 1; 25; 128; v. anche Fondatore.